



FABRIZIO DE VITA

La delega alla macchina delle attività processuali binarie

L'impiego dell'intelligenza artificiale nelle attività giudiziarie ormai è disciplinato sia a livello comunitario che nazionale, con il riconoscimento delle sue ammissibilità e utilità in termini di efficienza processuale, ma soprattutto con l'individuazione dei suoi rischi e conseguenti limiti; in questo quadro l'Autore prova a identificare un'ampia fascia di attività processuali delegabili in diversa misura alla macchina, per garantire una più probabile effettività della tutela giurisdizionale, senza correre questi rischi e senza superare questi limiti.

The use of artificial intelligence in judicial activities is now regulated at both the EU and national levels, with the recognition of its admissibility and usefulness in terms of procedural efficiency, but above all with the identification of its risks and consequent limitations. Within this framework, the author attempts to identify a broad range of procedural activities that can be delegated to machines to varying degrees, to ensure a more likely effectiveness of judicial protection, without running these risks and without exceeding these limits.

Sommario: 1. La percezione della natura binaria di molti passaggi processuali; 2. Le funzioni già attribuite alla macchina nel processo civile; 3. Le potenzialità effettive e i vantaggi; 4. I limiti (ormai anche normativi): sistemi di IA ad alto rischio e cyberetica; 5. Il rispetto dei limiti normativi nelle proposte formulate di affidamento alla macchina delle attività a soluzione binaria; ulteriori passi possibili in osservanza dei limiti stessi e della cyberetica giudiziale, senza sconfinare nella IA ad alto rischio; 6. La maturità dei tempi per l'ampliamento del tribunale online già (timidamente) previsto nel nostro ordinamento.

1. La percezione della natura binaria di molti passaggi processuali.

La recente, diffusa e frenetica attenzione per le potenzialità di utilizzo dell'intelligenza artificiale nel processo¹, naturalmente e opportunamente sfociata nella sua regolamentazione

¹ L'interesse della dottrina giuridica anche italiana per il tema è ormai sempre più consistente. Per alcune trattazioni di carattere generale, senza pretese di completezza e ad integrazione della bibliografia citata nel prosieguo: R. CAPONI, *Oralità e scrittura del diritto, intelligenza artificiale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2024, in particolare sull'IA p. 385 ss.; N. LIPARI, *Diritto, algoritmo, predittività*, ivi, 2023, p. 721 ss.; A. ANTOSUOSSO e G. SARTOR, *Decidere con l'IA. Intelligenze artificiali e naturali nel diritto*, Bologna, 2024; AA.VV., *Il diritto nell'era digitale*, a cura di Rosaria Giordano, Andrea Panzarola, Aristide Police, Stefano Preziosi, Massimo Proto, Milano, 2022, in particolare, per i contributi sull'IA nel processo civile, p. 799 ss.; AA.VV., *La trasformazione digitale della giustizia nel dialogo tra discipline*, a cura di Monica Palmirani, Salvatore Sapienza, Milano, 2023; AA.VV., *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, vol. 2, *Amministrazione, responsabilità, giurisdizione*, a cura di Alessandro Paino, Filippo Donati, Antonio Perrucci, Bologna, 2022; G. SARTOR, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, 2022, in particolare, sulla giustizia predittiva, p. 131 ss.; AA.VV., *XXVI lezioni di diritto dell'Intelligenza Artificiale*, a cura di Ugo Ruffolo, Torino, 2021, in particolare, su giustizia predittiva e decisione robotica, p. 205 ss.; A. SANTOSUOSSO, *Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto*, Milano, 2020; AA.VV., *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, a cura di Ugo Ruffolo, Milano, 2020; AA.VV., *Intelligenza Artificiale e diritto*, a cura di Enrico

comunitaria e nazionale², anche visto l'esponenziale e inevitabile incremento del suo effettivo impiego³, mi ha spinto ad occuparmi *ex professo* di un'idea che da tempo mi pungola a mo' di tarlo; e nell'occuparmene realmente, elaborando finalmente l'idea, mi sono reso anche conto di quale sia stata l'esperienza che ha originariamente provocato questo tarlo: aver lavorato qualche anno fa, in piena pandemia, ad un progetto del Ministero della Giustizia⁴ il cui obiettivo era, tra gli altri, la realizzazione di diagrammi di flusso del processo dinanzi alla Suprema Corte, funzionali alla sua telematizzazione. In particolare, dovevamo realizzare - ciascuno con il proprio contributo di competenze, con altri giuristi⁵, informatici, ingegneri,

Gabrielli e Ugo Ruffolo, in *Giur. It.*, 2019, p. 1617 ss., cui sono seguiti *La giustizia predittiva*, a cura di Enrico Gabrielli e Marco Dell'Utri, introduzione di M. Dell'Utri e saggio di A. SANTOSUOSSO e G. SARTOR, *La giustizia predittiva: una visione realistica*, ivi, 2022, p. 1759 ss., e AA.VV., *AI Act: gli effetti settoriali*, a cura di Enrico Gabrielli e Ugo Ruffolo, ivi, 2025, p. 438 ss., sul settore giudiziario v. il saggio di A. PUNZI, *La decisione giudiziaria nell'AI act*, p. 448 ss.; AA.VV., *Una giustizia (im)prevedibile*, in *Questione Giustizia*, fasc. 4/2018, in gran parte dedicato ai contributi sul tema e liberamente consultabile in questionegiustizia.it/rivista/articolo/introduzione-una-giustizia-imprevedibile_572.php; E. BATTELLI, *Giustizia predittiva, decisione robotica e ruolo del giudice*, in *Giust. civ.*, 2020, p. 281 ss.; F. LOCATELLI, *Il giudice virtuoso. Alla ricerca dell'efficienza del processo civile*, Napoli, 2020, p. 181 ss.; C. CASTELLI e D. PIANA, *Giusto processo e intelligenza artificiale*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2019; la trilogia di volumi, tutti a cura di Alessandra Carleo, di AA.VV., *Calcolabilità giuridica*, Bologna, 2017, *Il vincolo giudiziale del passato. I precedenti*, Bologna, 2018, e *Decisione robotica*, Bologna, 2019, raccoglie le riflessioni svolte nei «Seminari Leibniz per la teoria e la logica del diritto», tenuti presso l'Accademia Nazionale dei Lincei; tenuta in occasione del convegno di presentazione di tali volumi, intitolato *La trilogia del giudicare* e tenutosi presso l'Università della Tuscia il 18 ottobre 2019, v. la relazione di A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 491 ss.; C. GIANNACARI, *Il processo civile nell'era digitale: spunti di diritto comparato*, in *Diritto e intelligenza artificiale. Profili generali - Soggetti - Contratti - Responsabilità civile - Diritto bancario e finanziario - Processo civile*, a cura di Guido Alpa, Pisa, 2020, p. 623 ss.; v. anche l'edizione italiana di A. GARAPON e J. LASSÈGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, Bologna, 2021; e AA.VV., *Is law computable? Critical Perspectives on law and artificial intelligence*, a cura di Simon Deakin, Christopher Markou, Londra, 2022. Su aspetti di carattere più generale: E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *L'incontro tra informatica e processo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, p. 1185 ss.; per uno studio ai primordi della dottrina giuridica italiana sul tema: M. LUPOI, *Giuscibernetica, informatica giuridica. Problemi per il giurista*, in *Foro it., Quaderni, Raccolta di saggi sulla giurisprudenza*, diretta da Gino Gorla, Roma, 1970, p. 741 ss.

² Sulla quale v. *infra* par. 4.

³ Che ha spinto il CSM, con delibera plenaria dell'8 ottobre 2025, all'adozione di *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*, in www.csm.it/portale/web/csm-internet/intelligenza-artificiale. Sul tema V. CAPASSO, *Usi e abusi di ChatGPT come law e fact finder*, in *questa Rivista*, 1-2025, p. 38 ss., che anche fornendo un quadro comparatistico, mira ad individuare i limiti di legittimo utilizzo di tale specifico strumento di LLM da parte del giudice, in particolare nelle attività di *law* e di *fact-finding*. Inoltre, circa l'utilizzo da parte degli avvocati, va segnalato che per l'art. 13 l. 23 settembre 2025, n. 132, recante *Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale* (sulla quale v. *infra* par. 4), «l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera» e «per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo», così il CNF, con informativa del 13 ottobre 2025, in www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/Comunicazione+ai+COA+-+Schema+informativa+IA.pdf, ha comunicato ai COA di aver elaborato uno schema di *Informativa sull'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale*, rendendola disponibile al link indicato.

⁴ Realizzato in convenzione con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI).

⁵ Tra i quali, per il processo civile, i Professori Ferruccio Auletta e Nicola Rascio.

archivisti, magistrati e funzionari di cancelleria - degli schemi che ricostruissero nel dettaglio, si può dire graficamente, tutti i diversi possibili passaggi, dall'introduzione alla decisione, dei procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione; schemi che però, per essere diagrammi di flusso, dovevano avere la caratteristica necessaria di essere binari, vale a dire costruiti con una sequenza di caselle, rappresentative dei diversi e singoli passaggi del procedimento, che avessero imprescindibilmente un ingresso e non più di due uscite ciascuna⁶.

Questa esperienza mi ha letteralmente messo davanti agli occhi, con una rappresentazione grafica, che in realtà il processo ha (ed è costituito da) una serie di passaggi sostanzialmente binari; indubbiamente nella fase preliminare di qualsiasi grado di giudizio e di qualsiasi procedimento, ma anche in diverse fasi intermedie, sicuramente fino a quando subentra il momento della decisione nel merito, che senz'altro non è, per sua natura, binaria.

Quindi, in concreto ci sono una serie di passaggi del processo in cui il componente dell'ufficio giudiziario - e non mi riferisco solo al giudice, ma anche al cancelliere e all'addetto all'ufficio per il processo, nonché agli ausiliari esterni - nell'esercitare le sue funzioni non fa una valutazione discrezionale di un elemento, non esercita, diciamo così, un vaglio decisorio, ma si limita ad una sorta di certificazione, come se dovesse scegliere se andare a destra o a sinistra dinanzi ad un bivio: nel riservarmi per il prosieguo una maggiore specificazione, a titolo esemplificativo possiamo sicuramente iniziare a pensare alla gran parte delle verifiche preliminari, relative alla corretta instaurazione del contraddittorio, o alle questioni di giurisdizione e competenza.

La conferma di questa sensazione l'ho avuta, poi, leggendo un'ordinanza con la quale le Sezioni Unite⁷ hanno contribuito a chiarire l'evoluzione del ruolo e delle funzioni del cancelliere conseguita alla telematizzazione delle attività processuali, nella fattispecie del deposito, così indirettamente specificando in questo ambito la ripartizione tra le funzioni dell'ausiliario e quelle attribuite alla macchina, ma anche fornendo spunti, ancor più indirettamente, sulla natura delle attività del giudice e, occorre oggi dirlo, dell'ufficio per il processo che lo coadiuva.

In particolare la Suprema Corte, presupponendo che «con il deposito telematico... l'ingresso o meno nel corrispondente fascicolo di uno o tutti o parte o alcuno degli atti genericamente e

⁶ Un'analisi del *workflow* del processo ordinario a cognizione piena è svolta, anche con rappresentazioni grafiche dei diagrammi, in AA.Vv., *Per un nuovo modello di aggressione dell'arretrato civile incentrato sull'ufficio per il processo*, a cura di Ernesto Fabiani, Napoli, 2023, p. 479 ss.

⁷ Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2023, n. 28404, in *Dir. & giust.*, fasc. 176, 2023, p. 5 (Quotidiano del 12 ottobre 2023), con nota di S. CALVETTI, *La (ridotta, anzi, inesistente) valenza dell'indice dei documenti nell'era del processo digitale*; in *IUS Processo Telematico*, 9 novembre 2023, con nota di S. PATRISIO, *PCT: l'accettazione del deposito telematico da parte del cancelliere non vale quale attestazione sul relativo contenuto*; ed ivi, 23 novembre 2023, con nota di R. VASTA, *Le Sezioni Unite individuano il momento perfezionativo del deposito telematico*. La fattispecie è relativa al mancato o avvenuto deposito del provvedimento impugnato in una al ricorso per cassazione, quale presupposto della dichiarata improcedibilità dell'impugnazione.

solo enumerati in calce all'atto (principale), ed ivi citati in punto di "elenco" degli stessi, non rimette al cancelliere (cioè all'ufficio accettante) la certificazione del rispettivo e reale avvenuto deposito»⁸, ha preso atto che «il pregresso valore *lato sensu* certificatorio dell'attività del cancelliere, per come desumibile dall'art. 36 (per tale parte ora abrogato) e dall'art. 74 (formalmente ancora vigente⁹) disp. att. c.p.c., appare irreversibilmente incrinato dalla utilizzazione, operata dalla parte, della costituzione mediante atto informatico, poiché il cancelliere - in occasione di tale operazione - non procede... ad alcuna sottoscrizione dell'indice del fascicolo della parte».

La frase chiave che viene fuori dal provvedimento, e che qui interessa nella dinamica del ragionamento, è il «valore *lato sensu* certificatorio» di un'attività endoprocedimentale, appunto binaria come l'attestazione dell'avvenuto deposito¹⁰, ma rilevante per la decisione perché finalizzata all'accertamento della effettività e della tempestività del deposito di cui la parte è onerata, che si constata essere stata trasferita completamente, con la telematizzazione, da un organo dell'ufficio, il suo elemento umano cancelliere, alla macchina. Ebbene, proprio la delega di queste valutazioni, per così dire certificatorie e non decisorie, in cui stimati determinati dati oggettivi non può che scegliersi, alternativamente, tra una soluzione o l'altra, soprattutto per lo scioglimento di questioni processuali, mi sembra un ambito di utilizzazione della macchina con grandissimi margini di potenzialità per la razionalizzazione e la maggiore efficienza del processo. E attenzione, non dico dell'intelligenza artificiale, ma della macchina, perché non si tratterebbe di un utilizzo creativo dello strumento tecnologico, qualificabile in diversa misura come giustizia predittiva, sia esse sostitutiva del

⁸ La Corte rileva altresì che l'ingresso dell'atto nel fascicolo «dipende da omogeneo e relativamente autonomo deposito telematico di parte degli atti cd. secondari o di corredo complementare, senza connessione, per di più, neanche con le discrezionali denominazioni finali per essi utilizzate dall'avvocato depositante», che «l'attuazione... di una procedura di giustizia digitale si traduce pertanto in una diversa portata dell'indice (a formazione del ricorrente) degli atti del fascicolo in precedenza inseriti manualmente, posto che, all'attualità, in termini di autoresponsabilità, solo il buon fine del procedimento di deposito attivato dalla parte determina per essi l'appartenenza al fascicolo informatico stesso» e ancora che «il cancelliere, in altri termini, accettando informaticamente l'atto di parte che pur si concluda con un elenco di altri atti che essa vuol depositare, non attribuisce (in realtà cooperando nel sistema informatico in punto di controlli ben diversi) alcuna attestazione di immediata esistenza nel fascicolo a quegli stessi atti, che la parte può depositare a corredo del primo, solo e proprio ciò bastando in realtà - rispettate le forme di introduzione - per la loro effettiva fascicolazione informatica».

⁹ Al tempo dell'ordinanza ancora vigente, poi modificato dal d.lg. 31 ottobre 2024, n. 164, c.d. Correttivo Cartabia, che adattando la disposizione alla telematizzazione generalizzata dei depositi e del fascicolo, tra l'altro ha eliminato ogni riferimento preesistente ai controlli ed alla sottoscrizione del cancelliere.

¹⁰ Sul valore certificatorio l'ordinanza ricorda, in relazione al deposito analogico attestato dalla firma del cancelliere, che secondo Cass. 23 febbraio 2022, n. 5893 e Cass. 7 aprile 2006, n.8217, la «effettiva presenza nel fascicolo di parte dei documenti indicati nell'indice... può essere contestata solo con la proposizione della querela di falso».

giudice o ausiliare¹¹, ma di un impiego con funzioni meramente certificatorie, avente appunto ad oggetto valutazioni oggettive non opinabili e con soluzioni necessariamente binarie¹².

2. Le funzioni già attribuite alla macchina nel processo civile.

A ben vedere, seppure un po' sotto traccia ed entro limiti ancora molto ristretti rispetto alle potenzialità, nel nostro sistema processuale utilizziamo già la macchina a questi fini, anche al di là della mera attestazione dell'avvenuto deposito cui si riferisce l'ordinanza della Suprema Corte prima richiamata.

In primo luogo, il sistema delle notifiche, delle comunicazioni e del deposito a mezzo PEC lascia al gestore del servizio del notificante/depositante e del destinatario, rispettivamente l'attestazione dell'invio e della consegna (eventualmente anche mancata), effettuata con ricevuta generata automaticamente, anche ai fini della determinazione del momento a partire dal quale la trasmissione si considera effettuata, con valore legale, per il mittente e per il destinatario; certificazione che è stata sottratta all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale postale, per le notifiche e comunicazioni telematiche, e appunto al cancelliere, per i depositi.

¹¹ La dottrina distingue tra giustizia predittiva «sostitutiva», vera e propria decisione robotica, in cui la macchina prende integralmente il posto del giudice, e giustizia predittiva «ausiliare», in cui l'intelligenza artificiale fornisce al giudice elementi per la sua decisione: M. BARBERIS, *Giustizia predittiva: ausiliare e sostitutiva. Un approccio evolutivo*, in *Milan law review*, vol. 3, n. 2, 2022, p. 7 ss.; v. anche M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista AIC*, n. 3/2018, 30 settembre 2018, rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/massimo-luciani/la-decisione-giudiziaria-robotica, p. 873 ss.; G. DE MINICO, *Giustizia e intelligenza artificiale: un equilibrio mutevole*, ivi, n. 2/2024, 29 aprile 2024, rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/giovanna-de-minico/giustizia-e-intelligenza-artificiale-un-equilibrio-mutevole, p. 95 ss.; e F. SAVINO, *Riflessioni sul rapporto tra intelligenza artificiale e giustizia predittiva*, in *questa Rivista*, 1-2025, p. 228 ss.; per A. CARRATTA, *Decisione robotica e valori del processo*, cit., p. 510 ss., se «appare difficilmente ipotizzabile una sostituzione integrale del “robogiudice” al giudice-persona», può «ammettersi oggi un utilizzo dei sistemi algoritmici anche nel processo: non tanto per soppiantare l'operato del giudice-persona, quanto semmai... per seguirne più da vicino e controllarne le operazioni prodromiche alla decisione, sia nel momento in cui vengono concretamente compiute, sia successivamente per valutare la correttezza dei risultati decisionali», purché nel rispetto dei limiti che l'Autore individua, primo tra i quali il rimanere le tecniche di IA strumentali e di ausilio rispetto all'attività del giudice.

¹² Secondo A. SIMONCINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva. Riflessioni su intelligenza artificiale e processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, p. 390 ss., per giustizia predittiva non va intesa la sostituzione di un giudice o di altra autorità giudiziaria con una macchina, che esclude *tout court*, «bensì il diverso fenomeno dell'impiego di sistemi automatici da parte di un giudice umano all'interno dei procedimenti in cui esso è coinvolto», prospettiva che rispetto alla prima considera «non solo più realistica quanto agli sviluppi, ma, soprattutto, ben più interessante dacché già in atto» e rispetto alla più generica digitalizzazione dell'attività giudiziaria, «con il termine giustizia predittiva intendiamo un segmento ben specifico: quello delle tecnologie predittive utilizzate nell'attività decisoria da parte dei giudici» (ordinari, speciali o arbitri), quali autorità effettivamente dotate di potere giurisdizionale, sia per decisioni interlocutorie che definitive, suscettibili di passare in giudicato o meno; l'Autore specifica che gli algoritmi predittivi nelle decisioni giudiziali possono essere usati in due modi: a) per prevedere la decisione di un giudice, prima che questo si pronunci, sulla base dei suoi o altrui precedenti (nozione descrittiva) e b) utilizzo da parte del giudice di algoritmi predittivi come supporto per lo svolgimento di parti, anche rilevanti, della propria attività decisionale (nozione prescrittiva). Ebbene, mi sembra che l'utilizzo della macchina come strumento per lo svolgimento di funzioni certificatorie a soluzione binaria non si possa inquadrare in alcun tipo di giustizia predittiva, né ausiliare, né, tanto meno, sostitutiva, ma resti nel più ampio *genus* della (mera) digitalizzazione dell'attività giudiziaria.

Nel meccanismo di deposito telematico a mezzo PEC del processo civile, poi, a seguito della descritta certificazione dell'invio e dell'accettazione, vi è un ulteriore passaggio necessario delegato alla macchina, perché il gestore dei servizi telematici - vale a dire¹³ il «sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia» - restituisce¹⁴ al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, cioè dall'«insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura»¹⁵.

In particolare, il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio dal gestore della PEC del Ministero della Giustizia ed effettua le verifiche formali sul messaggio, che evidentemente il sistema può eseguire direttamente in quanto per loro natura binarie, rilevando in primo luogo alcune eventuali eccezioni gestite: - l'indirizzo del mittente non censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE); - il formato del messaggio non aderente alle specifiche; - la dimensione del messaggio eccedente la dimensione massima consentita. Il gestore, inoltre, ove il mittente sia un avvocato, effettua l'operazione di certificazione, ossia recupera lo *status* del difensore dal ReGIndE e nel caso in cui questo non sia "attivo", lo segnala alla cancelleria. Ma soprattutto, circa il ruolo che già svolge la macchina nel nostro sistema processuale, occorre ricordare che il gestore dei servizi telematici effettua anche i controlli automatici, ovviamente a soluzione binaria, sulla busta telematica inviata a mezzo PEC, che contiene gli atti depositati e i documenti allegati, segnalando le possibili anomalie rilevate all'esito dell'elaborazione della busta, codificate secondo tre tipologie: «a) WARN (WARNING): anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico...; b) ERROR: anomalia bloccante che si verifica in tutti i casi nei quali è necessario un intervento della cancelleria al fine di consentire l'accettazione dell'atto; c) FATAL: anomalia bloccante, eccezione non gestita o non gestibile...».

L'esame dell'elenco - che è pubblico in quanto divulgato ufficialmente nel Portale dei Servizi Telematici (PST)¹⁶ - delle codificazioni degli errori possibili¹⁷, permette di individuare alcuni esempi di utilizzo già attuale della macchina, molto interessanti soprattutto per dare idea delle vastissime potenzialità di più ampio sfruttamento.

¹³ Come definito dall'art. 2, lett. d), d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, *Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*.

¹⁴ Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, d.m. 44 del 2011, integrato dall'art. 17 delle Specifiche tecniche.

¹⁵ La definizione è quella dell'art. 2, lett. a), d.m. 44 del 2011.

¹⁶ <https://pst.giustizia.it/PST/it/paginadettaglio.page?contentId=ACC703>.

¹⁷ Per ognuno dei quali, nell'elenco, sono indicati i rispettivi "Tipologia", "Messaggio", "Dettagli" e "Azione necessaria in caso di rifiuto dell'Atto".

Le ipotesi di errore di tipo WARN, pure segnalazioni di carattere giuridico, sussistendo le quali l'atto deve essere comunque accettato senza alcuna discrezionalità della cancelleria, sono due: il deposito fuori termine, avviso che ha l'utilità di permettere al difensore depositante, informato, di disporre preventivamente le eventuali difese sul punto (ad es. chiedere la rimessione in termini ove possibile), a quello della controparte di eccepire la tardività e al giudice, messo in allerta, di rilevarla d'ufficio e adottare immediatamente gli eventuali provvedimenti conseguenti; e l'assenza dell'allegato procura alle liti, necessario per tutti gli atti introduttivi, segnalazione che permette al depositante di integrare immediatamente la procura non allegata, alla controparte di eccepire la carenza e al giudice di rilevarla d'ufficio, assegnando il termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., comma 2, nella fase introduttiva, nel giudizio di cognizione ordinaria esattamente nel momento in cui effettua le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c.

Gli errori di tipo FATAL, come l'impossibilità di decifrare la busta depositata o la carenza dell'atto giudiziario principale, pur definito nell'indice della busta, impediscono il perfezionamento del deposito, ma la relativa segnalazione, praticamente sempre in tempo reale, permette alla parte di rieffettuarlo immediatamente, evitando eventualmente il sopravvenire di una decadenza.

La criticità del sistema di deposito nel processo civile sta nelle più numerose ipotesi di errori qualificati come ERROR, per la commistione dell'elemento umano con le verifiche effettuate dalla macchina, determinata dal fatto che l'accettazione o il rifiuto del deposito, dunque il suo perfezionamento, dipendono dalla discrezionalità della cancelleria.

Tra i casi di ERROR maggiormente indicativi delle problematiche provocate dalla ibridazione tra controlli automatici e verifiche effettuate dal cancelliere, vi è in primo luogo la segnalazione secondo la quale il depositante risulta radiato, sospeso o cancellato: è difficile, per non dire impossibile, individuare il criterio che dovrebbe guidare il cancelliere nella scelta relativa all'accettazione del deposito, che resta dunque del tutto arbitraria, in una fattispecie analoga a quella della carenza di procura, in cui la valutazione ha natura giuridica e appare estranea alle funzioni del cancelliere, per rientrare in quelle del giudice, che dovrebbe e potrebbe valutare la sussistenza dei presupposti per l'interruzione del processo; sarebbe molto più indicato un WARN non impediente il deposito, oppure, al più, un rifiuto automatico, secondo il meccanismo dell'errore FATAL, che permetterebbe un rideposito privo del vizio, magari a mezzo di un codifensore già nominato o di un nuovo avvocato, senza attendere le scelte della cancelleria, peraltro mai data in tempo reale.

Le medesime soluzioni, e per le stesse ragioni, sarebbero molto più opportune per un'altra anomalia qualificata come ERROR, l'allegato non conforme al formato del file richiesto dalle regole tecniche, che in realtà, pur essendo riferita ad un aspetto tecnico, comporta una valutazione sostanzialmente giuridica, rimessa solo al giudice, sul grado di patologia del deposito così effettuato per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, vale a dire l'invito alla

regolarizzazione ex art. 182, comma 1, c.p.c., ove si qualificasse la difformità del formato come una mera irregolarità, o l'ordine di rinnovazione, ove la considerasse motivo di nullità¹⁸; escludere la discrezionalità assoluta del cancelliere sull'accettazione del deposito, che caratterizza l'ERROR, sarebbe in questo caso decisamente opportuno e funzionale, perché l'alternativa del WARNING non impedirebbe il deposito, ma solleciterebbe il giudice sul punto dell'anomalia, mentre quella del FATAL impedirebbe il deposito, ma imporrebbe e permetterebbe alla parte di effettuare immediatamente il deposito nel formato giusto.

Il pieno arbitrio del cancelliere nell'accettare o no il deposito caratterizza altre due ipotesi tra loro analoghe di ERROR, il numero di ruolo non indicato e quello non valido perché non esistente nel registro di cancelleria, nelle quali il perfezionamento del deposito dipende sostanzialmente dal caso, anzi è meglio dire dalla capacità e dalla "voglia" del cancelliere di cercare il numero di ruolo corretto, risalendo allo stesso dagli altri dati a sua disposizione, per accettare comunque l'atto e "aprirlo" nel fascicolo telematico esatto; indubbiamente, in questi casi un rifiuto immediato e diretto da parte della macchina - in alternativa all'attesa puramente aleatoria della cancelleria o al rideposito a prescindere dall'accettazione di quello viziato, con i conseguenti rischi di duplicazione - garantirebbe un più certo affidamento alla parte depositante incorsa nell'errore, che potrebbe senza indugio procedere ad un nuovo deposito, tempestivo e con la corretta indicazione del numero di ruolo.

Infine, considerata la fattispecie cui si riferisce il provvedimento delle Sezioni unite sopra richiamato, in sintesi l'effettività o la mera affermazione del deposito telematico di specifici documenti, vanno segnalate le ipotesi, entrambe qualificate come ERROR, dell'assenza di allegati indicati nell'indice della busta e della presenza di allegati non indicati nell'indice stesso: il rifiuto *tout court* da parte della macchina non creerebbe l'aspettativa di accettazione che segue alla segnalazione di un ERROR, ma solleciterebbe la parte incorsa nell'errore ad effettuare il deposito inserendo nella busta telematica l'allegato che era stato solo incluso nell'indice della stessa o a elencare nell'indice ciò che era già stato allegato ma non indicato, evitandosi e prevenendosi ogni questione, dunque ogni diseconomia processuale, relativa alla effettività e alla tempestività del deposito originario, nonché alla sussistenza dei presupposti e alla necessità della rimessione in termini.

L'*excursus* esemplificativo delle valutazioni binarie che già effettua il sistema informatico nel nostro processo civile, permette di evidenziare come i vantaggi delle stesse, in funzione

¹⁸ Sulle patologie dell'atto processuale digitale, in particolare dovute al deposito difforme e alla mancata adozione del formato richiesto: A. BONAFINE, *L'atto processuale telematico. Forma, patologie, sanatorie*, Napoli, 2017, p. 279 ss.; E. MANZO, *Forme degli atti e dei provvedimenti*, in *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, a cura di Giuseppe Ruffini, Milano, 2019, p. 155 ss.; v. anche A. GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecnologie*, in *La riforma della giustizia civile fra regole della giurisdizione e organizzazione. Atti del XXXIV convegno nazionale. Napoli, 22-23 settembre 2023*, Quaderni dell'Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile, LXX, Bologna, 2025, p. 130 ss.; G. OTTOBRE, *L'irregolarità nel processo civile telematico*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2020, p. 1015 ss.; e S. A. VILLATA, *Contro il neo-formalismo informatico*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 155 ss.

dell'efficienza del processo, siano effettivi e pienamente realizzati solo se affidate esclusivamente alla macchina, senza ibridazioni integrative con valutazioni umane, peraltro affidate ad un organo, quale il cancelliere, cui queste funzioni sono istituzionalmente estranee, sulla base di criteri assolutamente arbitrari e, cosa più grave, in virtù di una fonte normativa, se possiamo definirla tale, di grado infimo (volendolo quantificare sarebbe il quarto), quale un elenco ministeriale di codificazione delle anomalie del deposito, redatto e pubblicato a completamento delle Specifiche tecniche, che a loro volta integrano il Regolamento attuativo delle norme primarie sulla digitalizzazione della giustizia¹⁹.

L'inefficienza, anzi l'indiscutibile dannosità del sistema che incrocia controlli automatici e umani, è stata nel tempo evidenziata dalla incertezza giuridica sull'*an* e il *quando* del perfezionamento del deposito telematico effettuato a mezzo PEC, quando alle ricevute di invio e di consegna, segue la mancata accettazione per un errore FATAL o per il rifiuto della cancelleria, come visto del tutto arbitrario, a seguito di anomalia ERROR: la stessa giurisprudenza di legittimità è ondivaga sul punto²⁰, orientandosi alternativamente, e senza una soluzione prevalente, tra la qualificazione del procedimento di deposito telematico come una fattispecie a formazione istantanea, in cui gli errori successivi alla ricevuta di consegna non incidono sul perfezionamento del deposito, e una a formazione progressiva, nella quale invece la ricevuta di messa a disposizione determina una prenotazione degli effetti del deposito, condizionata alla insussistenza di errori FATAL o alla accettazione del deposito, nonostante la segnalazione di anomalie ERROR; questa problematica interpretativa, fortemente ancorata alla garanzia del diritto di azione, di difesa e del contraddittorio, nonché di grande rilievo statistico, perché riguarda l'effettività e la tempestività di ogni deposito processuale, sarebbe del tutto inesistente se il sistema, all'esito dei controlli automatici su verifiche binarie, prevedesse solo l'alternativa, appunto binaria, tra accettazione automatica, al più con segnalazione di anomalie valutabili dal giudice, e rifiuto automatizzato, con assoluta esclusione dell'alea dei controlli della cancelleria.

In effetti, nel processo civile il legislatore sembrava orientato, creandone le premesse, verso l'accantonamento del sistema di deposito a mezzo PEC e della partecipazione del cancelliere

¹⁹ Sui pericoli dell'integrazione tra norme primarie sul processo telematico, fonti regolamentari e specifiche tecniche, mi permetto di rinviare a F. DE VITA, *Le criticità della disciplina processuale multilivello ed eterointegrata*, in *Itinerari del pluralismo giuridico*, a cura di Raffaele Basile, Silvia Capasso, Oriana Clarizia, Annalisa Cocco, Fabiana Tuccillo, Napoli, 2024, 472 ss.

²⁰ In proposito v., con la giurisprudenza commentata, F. DE VITA, *Deposito telematico, perfezionamento, errori e mancata accettazione: gli orientamenti della Cassazione*, in *il QG*, 5 dicembre 2023, nonché la già citata Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2023, n. 28404, cit.; e Cass. 2 maggio 2024, n. 11706; inoltre, prendendo spunto dall'esame di Cass. 6 maggio 2024, n. 12090, G.G. POLI, *Vizi del deposito telematico e decadenze processuali: la violazione della disciplina tecnica, tra irregolarità e rimessione in termini*, in *questa Rivista*, 3-2024, p. 728 ss.

al relativo procedimento, a favore del deposito diretto, tramite *upload*²¹, con accettazione o rifiuto generati sempre automaticamente, secondo il modello scelto per il processo tributario telematico, nel quale la trasmissione già avviene direttamente attraverso il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) e che allo stesso tempo ha scelto parallelamente per il processo penale²².

In primo luogo, tra i principi e criteri direttivi dettati al legislatore delegato dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, in tema di deposito vi erano il «prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici», e il «prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione». Nella prospettiva dell'attuazione, il d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) al nuovo art. 196-*sexies* disp. att. c.p.c. ha previsto che «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza», sostituendo al precedente esplicito collegamento dell'effetto alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna della PEC, un generico e neutro riferimento alla «conferma» dell'avvenuta trasmissione, spendibile sia per il deposito a mezzo PEC, sia per quello per *upload* diretto, o comunque effettuato in qualsiasi altra modalità telematica, purché sia riconosciuta e disciplinata dalla normativa tecnica regolamentare, cui rinvia a propria integrazione e cui fa riferimento, per le modalità, anche l'art. 196-*quater*, comma 1, per il quale «il deposito con

²¹ Per l'accantonamento del sistema della PEC, a favore del deposito in *cloud* certificati: B. BRUNELLI, *Il processo civile telematico che verrà*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2021, p. 966, la quale descrive i vantaggi che ne deriverebbero; N. SOTGIU, *Il deposito telematico*, in *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, cit., p. 256 ss.

²² Per la verità anche nel processo penale la pur prevista automatizzazione piena della accettazione o del rifiuto, per ora è solo parzialmente realizzata, perché secondo il Regolamento d.m. 44 del 2011 (art. 13-bis), integrato dalle Specifiche tecniche (artt. 18 e 19), il deposito viene effettuato attraverso il portale dei depositi telematici o il portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, e «gli atti e i documenti... si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti», ma secondo le relative Circolari «allo stato, non saranno accettati automaticamente, ma resteranno lavorabili con le funzionalità in essere, i depositi che necessitano della c.d. "conferma ricezione", ossia i depositi diretti verso le corti d'appello, le procure generali, i tribunali della libertà, gli uffici del GIP e del Giudice di pace circondariale, nei casi in cui la lavorazione del deposito debba avvenire attraverso l'utilizzo di questa funzionalità», mentre in Cassazione «non è prevista l'implementazione della funzione di accettazione automatica, stante il recente avvio della sola sperimentazione pratica del *Desk Penale*».

modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Coerentemente, dalla disposizione regolamentare dell'art. 13 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, il d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, ha eliminato i riferimenti alla PEC come modalità di trasmissione del deposito degli atti e alla relativa ricevuta di consegna per il perfezionamento dello stesso, per sostituirli rispettivamente con le più generiche «modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34», al comma 1, e con le previsioni che «2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34, senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti» e «3. Nel caso previsto dal comma 2 la conferma attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente».

La strada era spianata verso una modalità di deposito diversa dalla PEC, che prescindesse dall'intervento della cancelleria a favore di un sistema con accettazione/rifiuto sempre automatici²³; mancava, ed era attesa ed auspicata, solo la concretizzazione con la modifica delle Specifiche tecniche verso la scelta di questo modello. Ebbene tanto non è avvenuto, o meglio è avvenuto solo parzialmente, perché l'aggiornamento delle Specifiche tecniche del 7 agosto 2024, al comma 1 dell'art. 17 ha mantenuto il sistema della PEC per la trasmissione degli atti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile e al precedente sistema delle quattro ricevute, che passava sempre, anche in caso di deposito privo di errori o con meri errori WARNING e di anomalie bloccanti classificate FATAL, per l'intervento del cancelliere ai fini del perfezionamento del deposito e della disponibilità di quanto depositato nel fascicolo informatico, ha sostituito un procedimento secondo il quale «9. A seguito dell'invio dell'atto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica e alla accettazione automatica del deposito degli atti inviati, salvi i casi di anomalia ovvero quelli in cui è necessario l'intervento degli operatori di cancelleria. 10. In caso di anomalia bloccante (FATAL) il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione del rifiuto dell'accettazione dell'atto. 11. In caso di accettazione dell'atto, anche dopo l'intervento degli operatori di cancelleria, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68». In sintesi, la differenza è che se non vi sono anomalie o vi è solo un WARNING, in quanto tale non

²³ In proposito v. F. DE VITA, *L'ulteriore telematizzazione dei flussi degli atti nel processo civile*, in *questa Rivista*, 2-2023, 336 ss.; G. RUFFINI, *Il processo civile davanti alla svolta telematica*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 978, qualifica il sistema di deposito a mezzo PEC come «complesso e barocco», auspicando il passaggio al deposito tramite *upload* diretto; v. anche p. 994 ss. e 998 ss. sui problemi interpretativi legati alla disciplina del deposito telematico.

impediente, viene restituita automaticamente al depositante una ricevuta di avvenuto deposito, con effetti risalenti alla generazione della ricevuta di invio della PEC, e che in caso di errori FATAL il rifiuto del deposito viene generato e comunicato automaticamente, mentre quando vengono rilevate anomalie classificate ERROR, come visto quelle più problematiche, nulla è cambiato perché resta necessario l'intervento della cancelleria, dell'elemento umano, che secondo la propria discrezionalità, se non vero e proprio arbitrio, accetta o rifiuta il deposito.

In definitiva, il complesso normativo che è venuto fuori dalla integrazione tra norme primarie, regolamentari e, soprattutto, specifiche tecniche, ha lasciato irrealizzato il criterio direttivo della legge delega dell'accantonamento della PEC come canale di trasmissione dei depositi e, per quanto qui interessa, già di per sé ha solo parzialmente eliminato la partecipazione dell'elemento umano/cancelliere al procedimento, a valutazione binaria, di accettazione/rifiuto del deposito, escludendolo in caso di accettazione diretta per mancanza di anomalie o meri errori WARNING, nonché in caso di rifiuto diretto per anomalie bloccanti, ma lasciandolo proprio per le anomalie ERROR, che abbiamo visto essere più problematiche e maggiormente foriere di incertezze per il depositante. Inoltre, di fatto e al momento l'esclusione dell'intervento del cancelliere è ancor più limitata dalla prassi dettata dalle circolari ministeriali (DGSIA) esplicative delle modifiche ai sistemi informatici concernenti l'accettazione automatica²⁴, che per il giudizio civile, anche dinanzi alla Cassazione, allo stato limitano l'accettazione automatica solo ad alcuni atti - che elencano e sono sostanzialmente solo alcuni di quelli in corso di causa -, lasciando ferma, per l'accettazione, la necessità dell'intervento della cancelleria per «i depositi che versano nello stato ERROR o WARNING poiché si è reputato necessario effettuare un approfondimento di tali casistiche al fine di verificare le possibilità tecniche di automazione dell'accettazione», affermano che «anche i depositi in stato FATAL non saranno oggetto di modifiche rispetto all'attuale gestione», dunque non daranno luogo al rifiuto automatico, ed escludono espressamente dall'ambito del flusso di deposito automatico, anche in assenza di anomalie, una serie di atti che elencano, quali ad esempio il ricorso e il controricorso per cassazione e più in generale un elenco di «fattispecie di depositi che richiedono una puntuale valutazione da parte della cancelleria e/o uno specifico intervento in fase di accettazione».

Dunque, nel passaggio dalle norme primarie e regolamentari alle specifiche tecniche che le integrano e alle circolari ministeriali che le concretizzano, nel complesso normativo che ne viene fuori, si è palesato un eccesso di timidezza del nostro legislatore, che ha sprecato un'occasione per incrementare, seguendo la strada che sembrava aver intrapreso, l'impiego della macchina per sostituire l'elemento umano, quantomeno nei numerosi passaggi che non

²⁴ Le tre circolari, riferite rispettivamente al Civile, al Penale e alla Suprema Corte di cassazione, sono pubblicate nel Portale dei Servizi Telematici all'indirizzo <https://pst.giustizia.it/PST/it/paginadettaglio.page?contentId=ACC3517>.

richiedono valutazioni “creative”, che essendo in concreto particolarmente rilevanti, quanto meno ma non solo dal punto di vista statistico, possono incidere in modo consistente sull’efficienza del singolo processo e sull’economia processuale generale.

3. Le potenzialità effettive e i vantaggi.

La scarsità e la parzialità appena denunciate dell’impiego finora già concretizzato della macchina, anche con l’esclusione dell’elemento umano, nella soluzione delle valutazioni processuali binarie, vengono poste ancora più in risalto rispetto alle sue potenzialità, se si considera che nel sistema complessivo della riforme processuali degli ultimi anni si è istituita una nuova componente (umana) della giurisdizione, un suo nuovo organo, tra le cui funzioni istituzionali, si può dire prevalentemente, vi sono valutazioni preparatorie del lavoro del giudice, che hanno proprio natura binaria. Mi riferisco all’Ufficio per il Processo (UPP), costituito dal d.lg. 10 ottobre 2022, n. 151, proprio «al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» (art. 2), tra i cui compiti istituzionali, appunto a questi fini, presso i tribunali ordinari e le corti di appello vi sono tra gli altri le «a) attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione», il «c) raccordo e coordinamento fra l’attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari», ma soprattutto, per quanto qui interessa, il «b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall’articolo 171-bis del codice di procedura civile nonché nell’individuazione dei procedimenti contemplati dall’articolo 348-bis del codice di procedura civile» e il «e) supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici» (art. 5)²⁵; mentre presso la Corte di cassazione, sempre tra i tanti

²⁵ R. MARTINO, *Introduzione*, in *Efficienza del processo e innovazione digitale. Tra riforma Cartabia e nuovi modelli organizzativi. Commenti e materiali*, a cura di Roberto Martino, Bari, 2023, p. XXIX s., nel rilevare come la digitalizzazione del processo in funzione della sua efficienza, vada riferita anche al «ricorso (quanto meno) all’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale per lo svolgimento di varie attività strumentali alla decisione», sottolinea che al di là del riferimento diretto al supporto nell’utilizzo di strumenti informatici, gli altri compiti dell’UPP riguardino comunque attività che possono essere svolte con l’ausilio dell’IA - se non, almeno in alcuni casi, direttamente da quest’ultima -, che assume particolare importanza nelle attività delle lett. a) e b) dell’art. 5 appena descritte. Sulla coincidenza tra le attività istituzionali dell’UPP e quelle esercitabili con l’ausilio dell’IA e sulle loro potenzialità di affiancamento: G. IOANNIDES, *L’efficientamento della giustizia attraverso la dimensione organizzativa*, ivi, p. 28 ss.; v. anche F. BARBIERI, *Il “nuovo” ufficio per il processo: un modello organizzativo aperto all’intelligenza artificiale*, in giustiziainsieme.it/it/ufficio-del-processo-e-organizzazione-della-giustizia/2364-il-nuovo-ufficio-per-il-processo-un-modello-organizzativo-aperto-all-intelligenza-artificiale; ID., *L’intelligenza aumentata nell’organizzazione dell’ufficio giudiziario*, in *Giusto proc. civ.*, 2021, p. 843 ss.; e C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, Torino, 2023, p. 76 ss.; indica l’UPP quale sede per lo sviluppo dell’IA, limitatamente all’esercizio di funzioni amministrative-paragiurisdizionali: P. BONINI, *Le coordinate costituzionale per un sistema di intelligenza artificiale al servizio della funzione giurisdizionale*, in

compiti, vi sono il «b) supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363-bis, terzo comma, del codice di procedura civile e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile», il «c) supporto ai magistrati, comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali», lo «d) svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e predisposizione di relazioni» e ancora il «e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici» (art. 7²⁶).

Solo tra le funzioni espressamente attribuite con richiami normativi, troviamo diverse attività in cui l'UPP supporta il giudice proprio nell'effettuare valutazioni per loro natura doppiamente binarie, nel senso che l'alternativa è secca tra due elementi sia nei fattori di *input* dei dati da valutare, che nelle conseguenze in *output*: tra le verifiche dell'art. 171-bis c.p.c., le carenze di rappresentanza, assistenza, autorizzazione e procura necessarie (per l'ultima come visto vi è già la segnalazione del WARNING), ai fini della fissazione del termine per l'integrazione (art. 182), l'autorizzazione del convenuto a chiamare in causa il terzo, per la quale il giudice non ha discrezionalità (art. 269, comma 1), la fissazione del termine per la notifica degli atti al contumace (art. 292) e anche il rilievo di alcune altre questioni rilevabili d'ufficio, come il mancato svolgimento della mediazione obbligatoria, la sussistenza o meno di altre condizioni di procedibilità della domanda o la tardività della costituzione di una parte (e comunque di ogni deposito soggetto a termine di decadenza, ipotesi per la quale come visto vi è già il WARNING); ancora, l'inammissibilità (almeno per tardività) e l'improcedibilità dell'appello (art. 348-bis) e la scelta del procedimento per la decisione accelerata del ricorso per cassazione inammissibile (almeno in alcuni casi come la tardività) e improcedibile (art. 380-bis).

In questo modo, paradossalmente piuttosto che innovare i «modelli organizzativi» attraverso «un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» e semplificare attraverso una maggiore automatizzazione, si sono ulteriormente ibridati, con un nuovo elemento umano che partecipa alla relativa valutazione con funzioni preparatorie, diversi subprocedimenti che potrebbero essere delegati alla macchina, probabilmente anche

Intelligenza artificiale e processo. Un possibile ruolo nelle fasi iniziali e conclusive dell'accertamento, a cura di Vania Maffeo, Augusto Romano, Pasquale Troncone, Torino, 2024, p. 23 ss.; sulle funzioni presso il tribunale e la corte d'appello civili, inoltre: G. FARINA, *Commento art. 5, in Ufficio per il processo*, a cura di Ferruccio Auletta e Silvia Rusciano, collana *Commentario del codice di procedura civile* fondato da Sergio Chiarloni, Bologna, 2023, p. 103 ss.; più in generale sulle funzioni dell'UPP: AA.VV., *Per un nuovo modello di aggressione dell'arretrato civile incentrato sull'ufficio per il processo*, cit., p. 323 ss.; e S. BOCCAGNA, *La nuova organizzazione del processo*, in *La riforma della giustizia civile fra regole della giurisdizione e organizzazione. Atti del XXXIV convegno nazionale. Napoli, 22-23 settembre 2023*, cit., p. 92 ss.

²⁶ Sul quale: G. FARINA, *Commento art. 7, in Ufficio per il processo*, a cura di Ferruccio Auletta e Silvia Rusciano, cit., p. 125 ss.

con un fine risolutivo che escluda l'intervento del giudice, ma indubbiamente con una funzione propedeutica del suo intervento, quella appunto istituzionalmente tipica dell'UPP.

Per la verità, quanto meno con finalità preparatoria del provvedimento del giudice, le potenzialità di sfruttamento dello strumento informatico diventano enormi se si intende la binarietà dei controlli allo stesso delegabili in senso un po' più ampio, non limitandola alle ipotesi in cui le alternative sono solo due sia "in entrata" che "in uscita" - come la scadenza di un termine, l'avvenuto deposito della procura o l'autorizzazione del convenuto a chiamare in causa un terzo -, ma la si estende a tutti i controlli che portano necessariamente ad un'alternativa secca tra due soluzioni, ma richiedono a monte l'elaborazione di un gamma maggiore di dati *input*, alla quale però il sistema informatico potrebbe semplicemente essere istruito, lasciandogli comunque solo funzioni certificatorie, affatto creative, senza attribuirgli alcuna valutazione neanche *lato sensu* generativa.

Così, se non per risolverle direttamente almeno per segnalare al giudice l'opportunità di rilevare le relative eccezioni processuali d'ufficio e per agevolarlo nell'analizzarle, anche quando sono già state rilevate da una parte, il sistema informatico potrebbe essere delegato all'esame di una gamma ancor più ampia, forse quasi esaustiva, di questioni processuali²⁷: la nullità della notificazione dell'atto di citazione (o del ricorso introduttivo di altro rito), almeno

²⁷ J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, Traduzione e Prefazione di P. Comoglio, Torino, 2019, p. 23 s., rileva in via generale come molte delle eccezioni processuali «generalmente risolte nella prima udienza» (da intendersi come fase preliminare) siano automatizzabili, elencando la mancanza di capacità di agire, ad esempio del minore, il difetto di rappresentanza, che per le società di capitali o gli enti risulta direttamente dai dati reperibili nei registri ufficiali, ma anche le eccezioni di giudicato e di litispendenza, per le quali la valutazione dell'identità dei giudizi potrebbe essere effettuata automaticamente dalla macchina, fino al litisconsorzio, «soprattutto se la giurisprudenza definisse con grande precisione i casi in cui esso si verifica», e ai vizi processuali e alle carenze dell'atto introduttivo; l'Autore afferma che solo con il passaggio alla eventuale fase istruttoria e alla fase decisoria l'intervento umano è necessario, seppure con i limiti chiariti nel prosieguo dell'opera. D. DALFINO, *Stupidità (non solo) artificiale, predittività e processo*, in questionegiustizia.it/articolo/stupidita-non-solo-artificiale-predittivita-e-processo_03-07-2019.php, nel formulare alcune considerazioni critiche a partire dall'opera di Nieva-Fenoll, sembra condividere (par. 3) le conclusioni appena descritte sulle eccezioni processuali; infatti Id., *Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività*, in *Foro it.*, 2018, V, c. 385 ss., par. 4.3, aveva già indicato nella «predittività "mite"», che si limita ad affidare alla macchina il risultato automatizzato quando si tratti di verificare la sussistenza di requisiti e presupposti formali (ad esempio, rispetto delle regole formali prescritte dalle specifiche tecniche nel processo civile telematico, come il formato - pdf immagine e non pdf/A - dell'atto da depositare, le dimensioni della busta, e così via) o basati su un calcolo aritmetico (applicazione di tabelle per il risarcimento dei danni, calcolo dei termini di prescrizione, calcolo dei termini di impugnazione della sentenza)», il campo di applicazione giudiziale dell'IA «su cui varrebbe pure la pena aprire una più proficua discussione»; v. anche Id., *Giurisprudenza "creativa" e prevedibilità del "diritto giurisprudenziale"*, in *Giust. proc. civ.*, 2017, p. 1023 ss.; spinge per questo tipo di impiego dell'IA anche M. ANCONA, *Verso una giustizia predittiva mite*, 26 aprile 2018, in tecnogustitaly.wordpress.com/2018/04/26/verso-una-giustizia-predittiva-mite/; F. SANTAGADA, *Intelligenza artificiale e processo civile*, in *Judicium*, 2020, p. 493 ss., conclude in favore dell'utilizzo dell'IA in funzione ausiliaria rispetto al processo, tra l'altro anche per «effettuare una preventiva valutazione di ammissibilità della domanda, o la verifica di sussistenza dei requisiti formali previsti dalle specifiche tecniche nell'ambito del processo civile telematico, l'esame delle eccezioni processuali (litispendenza, giudicato, difetto di capacità di agire o di rappresentanza), nonché il calcolo dei termini di prescrizione ovvero di quelli per l'impugnazione della sentenza»; v. anche Id., *Intelligenza artificiale e processo civile*, in *Il diritto nell'era digitale*, cit., p. 850 ss.

se effettuata telematicamente, può essere di certo verificata anche dal solo sistema informatico, interfacciato con i pubblici registri dei domicili digitali, come naturalmente la mancata costituzione del convenuto, altro presupposto dell'ordine di rinnovazione; la nullità dell'atto di citazione, sia per i requisiti della *vocatio in ius* che per quelli dell'*editio actionis* (per questi anche la nullità del ricorso e della domanda riconvenzionale), può essere rilevata e segnalata dalla macchina attraverso l'esame della struttura dello schema informatico dell'atto²⁸, che già oggi effettua nell'ambito dei controlli automatici; ancora, la delega potrebbe riguardare le questioni di giurisdizione e competenza²⁹, come quelle di rito in senso ampio, intese sia come errori nella scelta del rito giusto, sia come sussistenza dei presupposti per il passaggio a quello semplificato (art. 171-*bis*, comma 5, c.p.c.) o per quello inverso al rito ordinario (art. 281-*duodecies*, comma 1, c.p.c.); ma si potrebbe pensare anche all'eccezione di arbitrato e alla verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione, alla opportunità o necessità di una riunione³⁰, i cui presupposti sarebbero rilevabili automaticamente attraverso i registri informatizzati, fino a questioni più articolate nei dati da valutare in *input*, sui quali tuttavia la macchina sarebbe facilmente istruibile, come la pretermissione di un litisconsorte necessario o la sussistenza di ipotesi di inammissibilità delle impugnazioni diverse dalla scadenza del termine (che invece già abbiamo inquadrato tra quelle doppiamente binarie). L'elenco non ha pretese di completezza, ma indubbiamente sembra sufficiente a porre in risalto l'incongruenza paradossale, ai limiti dell'ipocrisia, dell'istituzione di una nuova componente umana degli uffici giurisdizionali, funzionale anche ad un migliore sfruttamento delle risorse tecnologiche, cui sono stati attribuiti in gran parte compiti tranquillamente delegabili in via esclusiva al sistema informatico; e soprattutto, certamente chiarisce l'enorme potenzialità di più ampio sfruttamento della macchina per un più razionale uso della risorsa giustizia, in chiave di efficienza e ragionevole durata del processo.

Per diradare ogni possibile diffidenza verso questa idea, tuttavia, è opportuno specificare quali sarebbero le possibili modalità di utilizzo e quali i vantaggi concreti che ne deriverebbero, con un riscontro, per così dire, comparativo rispetto all'attuale, troppo limitato, sfruttamento della risorsa informatica.

²⁸ Va ricordato che gli schemi informatici degli atti giudiziari non sono, per così dire, liberi, ma ai sensi dell'art. 46 disp. att. c.p.c. sono definiti, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, con decreto del Ministro della Giustizia, sentiti il CSM e il CNF; dunque, sarebbero potenzialmente definibili anche in funzione della verifica automatica dei loro contenuti.

²⁹ Secondo M. BIASI e A. LOMBARDI, *Processo del lavoro e giustizia predittiva: prime riflessioni*, in *Riv. it. dir. lav.*, I, 2023, p. 382 s., una banca dati giurisprudenziale "evoluta", nello specifico ambito delle controversie di lavoro e previdenziali, nella fase di instaurazione della causa potrebbe offrire indicazioni su giurisdizione, competenza funzionale e competenza territoriale, molto utili per la prevenzione e, sembrerebbe, la soluzione delle relative eccezioni.

³⁰ Per M. BIASI e A. LOMBARDI, *Processo del lavoro e giustizia predittiva: prime riflessioni*, cit., p. 388 s. non può «sottacersi il ruolo che sistemi di intelligenza artificiale possano rivestire nell'attività di concentrazione dei fascicoli connessi, tanto più rilevante quanto più il contenzioso, come quello del lavoro, assuma caratteristiche di serialità».

In primo luogo, si potrebbe ampliare, almeno ad alcune (ma non poche) altre ipotesi di vizio a rilievo doppiamente binario, il rifiuto automatico e immediato del deposito, con piena esclusione dell'elemento umano cancelliere - UPP - giudice, alla stregua di quanto già oggi dovrebbe essere (ma di fatto come visto ancora non è) per le anomalie FATAL.

Un secondo modello, pienamente compatibile con il primo e potenzialmente ad esso complementare, potrebbe essere l'utilizzo sistematico, o almeno molto diffuso, della segnalazione dei vizi processuali da parte del sistema informatico al giudice (e all'UPP che lo supporta)³¹, in altre parole la sistematizzazione dell'attuale meccanismo dell'errore WARNING.

Senz'altro - ed è veramente inspiegabile che tanto non si sia ancora realizzato, anzi forse non si sia neanche ipotizzato in ambito istituzionale³² - si potrebbero utilizzare sistematicamente e istituzionalmente dei *software*³³, univocamente scelti, adottati e in qualche modo imposti dal Ministero³⁴, che svolgano questa funzione, soprattutto in supporto agli utenti del processo telematico interni all'ufficio giudiziario³⁵, ma anche, perché no, di quelli esterni, dunque degli

³¹ In AA.VV., *Per un nuovo modello di aggressione dell'arretrato civile incentrato sull'ufficio per il processo*, cit., p. 347 ss., si individuano a titolo esemplificativo, tra le mansioni dell'UPP più agevolmente automatizzabili con gli strumenti dell'«intelligenza aumentata» - che viene differenziata rispetto all'intelligenza artificiale, sostitutiva dell'essere umano nei processi giudiziari, per la sua funzione meramente ausiliaria del giudice -, tra le altre proprio «l'esame delle eccezioni di rito, quali litispendenza, giudicato, continenza» e «la verifica della completezza degli atti introduttivi e della nota di iscrizione a ruolo».

³² In effetti, il Dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera del 27 giugno 2025 sul d.d.l. n. 1146-B), poi approvato come l. 23 settembre 2025, n. 132, recante *Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale* (sulla quale v. *infra*), in www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1462309.pdf, alla p. 57 sintetizza le applicazioni dell'IA negli ambiti di competenza del Ministero della giustizia, già sviluppate o in via di sviluppo, senza fare alcun riferimento a progetti che prevedano utilizzi analoghi a quello proposto nel testo; un quadro più ampio dei progetti italiani di implementazione dell'impiego giudiziario dell'IA, sia nazionali che locali, è fornito dal Dossier del Servizio Studi della Camera sull'Intelligenza Artificiale, in www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1417913.pdf?_1715865456742?, p. 28 ss.

³³ B. CARAVITA DI TORITTO, *Uno staff di laureati per costruire una macchina di intelligenza artificiale che collabori alle funzioni di giustizia*, in *Federalismi.it*, 30 giugno 2021, p. 4 ss., proponeva di creare, utilizzando coloro che si apprestavano ad entrare nei ruoli dell'UPP, da scegliere non solo tra giuristi, ma anche tra ingegneri, informatici, fisici e scienziati della comunicazione competenti su questi temi, uno staff con funzioni di creazione centralizzata di meccanismi di IA e di gestione decentrata di essi, che tra l'altro siano di supporto alla decisione, anche con predisposizione di schemi di decisione, in particolare nelle controversie seriali, «fornendo la vera e propria base decisionale al giudicante, che potrebbe limitarsi a verificare il percorso logico della macchina e ad apporre la propria firma, assumendo la responsabilità della decisione» o siano in grado di formulare proposte di mediazione, poi sottoposte all'accettazione delle parti.

³⁴ C. CASTELLI, *L'irruzione dell'intelligenza artificiale nella giustizia è inevitabile, dobbiamo conoscerla, utilizzarla e governarla per non subirla*, in *giustiziainsieme.it*, 19 dicembre 2024, giustiziainsieme.it/it/diritto-e-innovazione/3340-lirruzione-dellintelligenza-artificiale-nella-giustizia-claudio-castelli, nel proporre più ampie modalità di gestione dell'inevitabile e necessario incremento dell'utilizzo della tecnologia, tra l'altro evidenzia il bisogno di una «AI in house per l'uso giudiziario, alimentata con dati affidabili, e utilizzata da soggetti consapevoli e addestrati».

³⁵ Le *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia* del CSM, cit., sono state adottate «nelle more dell'adozione da parte del Ministero della Giustizia di suite di intelligenza artificiale anche generativa a supporto delle attività giurisdizionali» e segnalano che «allo stato è disponibile per i magistrati la funzionalità “copilot” fornita di default dal pacchetto office messo a disposizione degli utenti del “dominio giustizia”».

avvocati e degli ausiliari nominati dal giudice³⁶. Tanto non richiederebbe neanche la modifica delle norme regolamentari o delle specifiche tecniche del processo telematico, semplicemente si dovrebbe scegliere di adottare necessariamente sistemi automatici di rilievo delle questioni - probabilmente ancora da architettare ma di certo non difficilmente realizzabili - integrandoli come imprescindibili strumenti di lavoro quotidiano nella c.d. *console* del magistrato di gestione del processo telematico.

I vantaggi non sarebbero limitati al migliore sfruttamento della risorsa giustizia, alla maggiore efficienza ed economia di scala, oltre che finanziaria, soprattutto processuale interna al singolo processo ed esterna del sistema giudiziario complessivo, dunque alla più probabilmente ragionevole durata dei giudizi, ma si svilupperebbero anche più direttamente a favore delle parti, in termini di effettività del loro diritto di azione e di difesa e del contraddittorio.

Infatti, la naturale immediatezza del riscontro del vizio da parte della macchina - sostanzialmente fornito in tempo reale a differenza di quello umano, sia esso ostativo o meramente informativo - permetterebbe l'immediata sanabilità dell'errore/vizio da parte del difensore, senza attendere, di fatto *sine die*, il rifiuto del cancelliere o il provvedimento del giudice conseguente al vizio e comunque senza rischiare una decadenza o l'onere di chiedere, ed ottenere solo eventualmente, una rimessione in termini.

Ancora, renderli automatici garantirebbe che questi controlli vengano effettuati sempre e siano eseguiti realmente ed esattamente nel momento/fase processuale in cui il legislatore ha previsto che vengano compiuti, riducendosi il rischio del tardivo o mancato rilievo di una questione processuale, dunque della conseguente necessità di retrocessione del processo, ai fini della sanatoria del vizio, da una fase più avanzata a quella, magari, preliminare, nonché della formazione di provvedimenti caratterizzati da vizi rimasti "occulti", poi deducibili come motivo di gravame.

Senza omettere che il rilievo automatico della sussistenza dei rispettivi presupposti, che possono naturalmente "sfuggire" al rilievo d'ufficio, potrebbe sollecitare il giudice all'adozione di tanti altri provvedimenti, per così dire, intermedi, quali ad esempio la rimessione anticipata in decisione ai sensi dell'art. 187 c.p.c., comma 3, c.p.c., o la sospensione ai sensi degli artt. 295, 337 e 367.

³⁶ Più sviluppate sono le realtà e le prospettive di sfruttamento dei dati giudiziari, attraverso la loro raccolta in banche dati pubbliche, sulle quali, tra i tanti: F. AULETTA, «Sanzioni pecuniarie civili»: la Banca dati pubblica e le sentenze di un anno. Un'analisi empirica (con la speciale lente del processo), in questa Rivista, 3-2025, p. 525 ss.; E. D'ALESSANDRO, Ricerca, informazione e dissemination in diritto processuale civile: la Banca Dati di Merito Pubblica (Obiettivo PNRR M1-C1 Riforma 1.8), ivi, 1-2024, p. 333 ss.; V. CAPASSO, Open data of judicial decision in comparative perspective: towards a reshaping of source theory?, ivi, 2-2024, p. 586 ss.; ID., Open data giudiziari, protezione dei dati personali e accountability del giudice: esperienze straniere, ivi, 1-2024, p. 350 ss.; ID., Intelligenza artificiale e «quantificazioni giurisprudenziali», in *En faveur d'un proces civil artificiellement intelligent. Un approche comparative. Atti del Convegno di Napoli, 12 maggio 2023*, Napoli, 2024, p. 81 ss.

Peraltro, escluse le valutazioni interpretative, in qualche modo creative o generative, è indiscutibile che nei limiti delle soluzioni binarie i margini di errore della macchina siano infinitamente inferiori, di fatto infinitesimali, rispetto al vaglio per sua natura fallace e discrezionale dell'essere umano.

Le soluzioni proposte, in fin dei conti, renderebbero assai più probabile l'attuazione del principio per il quale, pur sussistendo vizi processuali, si arrivi comunque a una decisione nel merito, ma senza sprechi processuali in termini di tempo e di risorse, che anzi neutralizzerebbero in modo economico ed efficiente sul piano processuale, diversamente da quanto avviene spesso, per non dire quasi sempre, per le sanatorie che passano solo e necessariamente per l'intervento dell'elemento umano.

In ogni caso, ogni possibile perplessità sull'automatizzazione dei controlli, resterebbe fugata garantendo comunque il contraddittorio tra le parti sulla questione automaticamente risolta, ma soprattutto lasciando fermo il controllo del giudice sulla stessa, a valle dell'intervento in diversa misura risolutivo della macchina.

4. I limiti (ormai anche normativi): sistemi di IA ad alto rischio e cyberetica.

La "corsa" all'intelligenza artificiale sta naturalmente provocando la necessità di disciplinarne i principi ed i limiti di utilizzo.

Lo scopo del Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 (Regolamento sull'intelligenza artificiale), c.d. *AI Act*³⁷, secondo il considerando (1) «è migliorare il funzionamento del

³⁷ In proposito: AA.VV., *Intelligenza artificiale. Commentario*, a cura di Alessandro Mantelero, Giorgio Resta, Giovanni Maria Riccio, Milano, 2025, in particolare, sui sistemi «ad alto rischio», p. 184 ss.; J. PONCE SOLÉ, *Il regolamento dell'unione europea sull'intelligenza artificiale, la discrezionalità amministrativa e la riserva di umanità*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 2024, p. 825 ss.; ma soprattutto, per un esame delle linee generali dell'*A.I. Act*, «perché trama del dialogo tra il potere giudiziario e l'intelligenza artificiale», v. G. DE MINICO, *Giustizia e intelligenza artificiale: un equilibrio mutevole*, cit., p. 85 ss., la quale osserva preliminarmente che «il rischio dell'I.A. è un attributo fisiologico della fattispecie, ben noto al legislatore europeo, che infatti ha scelto un modello regolatorio di tipo precauzionale»; A. PUNZI, *La decisione giudiziaria nell'AI act*, cit., p. 448 ss., è contrario a una lettura restrittiva dell'*AI act*, che lasci margini limitati di utilizzo dei sistemi di IA nelle decisioni giudiziarie. Per F. DE SANTIS DI NICOLA, *Diffusione dell'Intelligenza artificiale (in specie generativa) e trasfigurazione dello ius dicere*, in *questa Rivista*, 1/2025, p. 248, «l'espansione dell'IA al settore dell'amministrazione della giustizia non è affatto ostacolata, ed anzi pare (cautamente) promossa» dal Regolamento UE n. 1689/2024; e secondo M. STELLA, *Artificial reason e intelligenza artificiale nel diritto processuale*, ivi, p. 22 ss., «la UE strizza l'occhio a un larghissimo impiego della IA nel campo della giustizia, al servizio tanto dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie, quanto della giurisdizione in senso stretto», ma verso un'evoluzione che «non segnerà la fine della professione di avvocato e magistrato, né la chiusura delle facoltà di giurisprudenza», considerato che «il giudice dovrà sempre ascoltare le parti nel contraddittorio, formarsi un intimo convincimento, soppesare le difese in fatto e in diritto, al fine di istruire la IA, che, non v'è dubbio, semplificherà grandemente la attività redazionale della sentenza, di cui il giudice assumerà la paternità», poiché «la componente intellettuale più preziosa e determinante, rispetto a qualunque risultato o prodotto della IA generativa, risiede pur sempre nelle istruzioni impartite dall'utente». Interessanti le riflessioni di G. GALLONE, *Riserva di umanità, intelligenza artificiale e funzione giurisdizionale alla luce dell'IA Act. Considerazioni (e qualche proposta) attorno al processo amministrativo che verrà*, in *Judicium online*, 7 novembre 2024. Sulla proposta di Regolamento: G. FINOCCHIARO, *La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale: il modello europeo basato sulla gestione del rischio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2022, p. 303 ss.; v. anche

mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, nonché promuovere l'innovazione...», rilevato al considerando (4) che «l'IA consiste in una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che contribuisce al conseguimento di un'ampia gamma di benefici a livello economico, ambientale e sociale nell'intero spettro delle attività industriali e sociali» e che il suo uso garantisce «un miglioramento delle previsioni, l'ottimizzazione delle operazioni e dell'assegnazione delle risorse e la personalizzazione delle soluzioni digitali disponibili per i singoli e le organizzazioni...», tra l'altro anche in materia di giustizia.

Il Regolamento considera però, al punto (61), che «alcuni sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia e ai processi democratici dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», ritenendo in particolare «opportuno, al fine di far fronte ai rischi di potenziali distorsioni, errori e opacità, classificare come ad alto rischio i sistemi di IA destinati a essere utilizzati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti», come «anche i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie... quando gli esiti dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie producono effetti giuridici per le parti»; secondo il medesimo considerando (61) «l'utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all'indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana» e «non è tuttavia opportuno estendere la classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio ai sistemi di IA destinati ad attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi»³⁸.

Id., *La regolazione dell'intelligenza artificiale*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 2022, p. 1085 ss.; e, più di recente, Id., *L'intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2024, p. 425 ss.

³⁸ Sul *risk-based approach* scelto nell'AI Act, con particolare attenzione ai sistemi destinati all'amministrazione della giustizia qualificati come sistemi "ad alto rischio": M. MORGESE, *L'intelligenza artificiale nella giustizia civile tra esigenze di accelerazione*

Coerentemente, le disposizioni normative (art. 6 integrato dall'allegato 3) classificano come «ad alto rischio»³⁹, tra gli altri, «i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie», ma sottraggono a questa classificazione, in deroga, i sistemi di IA che non presentano «un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale», ipotesi che sussiste in particolare «quando è soddisfatta almeno una qualsiasi delle condizioni seguenti:

- a) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito procedurale limitato;
- b) il sistema di IA è destinato a migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata;
- c) il sistema di IA è destinato a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti e non è finalizzato a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un'adeguata revisione umana; o
- d) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito preparatorio per una valutazione pertinente ai fini dei casi d'uso elencati nell'allegato III», tra i quali appunto l'utilizzo da parte di un'autorità giudiziaria appena descritto⁴⁰.

La l. 23 settembre 2025, n. 132, detta *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*, con le finalità (art. 1) di recare «principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale», di promuovere «un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità» e di garantire «la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale», con il chiarimento che le disposizioni dettate «si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689»⁴¹. In particolare, nei casi di

e principio antropocentrico, in *Judicium online*, 18 giugno 2025, p. 4 ss., che segnala altresì come il medesimo approccio sia stato seguito dalla disciplina interna allora in via di approvazione, poi approvata con la l. 23 settembre 2025, n. 132.

³⁹ Prevedendo per questi sistemi, nelle sezioni successive del medesimo Capo III, particolari requisiti (SEZIONE 2), specifici obblighi dei fornitori, dei *deployer* e di altre parti (SEZIONE 3), particolari disposizioni su norme armonizzate, valutazione della conformità, certificati e registrazione (SEZIONE 5), nonché istituendo una Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio (CAPO VIII).

⁴⁰ Per alcune notazioni critiche sui sistemi di categorizzazione del rischio di cui all'art. 6 dell'*AI act*, anche in considerazione degli emendamenti approvati *in itinere* al riguardo: M. Tuozzo, *Giustizia e costituzione al tempo dell'intelligenza artificiale*, in *Intelligenza artificiale e processo. Un possibile ruolo nelle fasi iniziali e conclusive dell'accertamento*, cit., p. 7 ss.

⁴¹ Le *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia* del CSM, cit., considerata questa normativa, «intendono offrire un orientamento per rispondere a tre quesiti: - quale uso può essere fatto dell'IA da parte dei magistrati italiani, in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni europee previste per agosto 2026; - se esistano attività, nell'ambito della giustizia, che non comportano un rischio significativo di danno e non influenzano materialmente l'esito del processo decisionale, per le quali possa trovare applicazione la deroga prevista dall'art. 6, par. 3, dell'*AI Act*. - quale sia la

impiego dei sistemi di IA nell'attività giudiziaria, l'art. 15⁴² riserva sempre «al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti», mentre attribuisce al Ministero della giustizia la disciplina degli «impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia⁴³, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie»⁴⁴.

Peraltro, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto (*Council of Europe Framework Convention on*

prospettiva di utilizzo dei sistemi di IA dopo l'agosto del 2026». Sul primo quesito «si evidenzia che, durante la fase transitoria (cioè fino all'agosto del 2026), potranno anzitutto essere utilizzati tutti i sistemi autorizzati dal Ministero della Giustizia ai sensi del citato art. 15 co. 2 della legge 23 settembre 2025 n. 132... in quanto i sistemi di intelligenza artificiale attualmente disponibili online, non garantiscono - in assenza di certificazione - i requisiti previsti per i sistemi ad alto rischio e non potranno, pertanto, essere utilizzati nell'attività giudiziaria in senso stretto». Sul secondo quesito, considerate le esclusioni delle attività ad alto rischio effettuate dall'art. 6, par. 5, dell'*AI act*, si elencano alcuni impieghi ammissibili, «purché in modalità tracciata, sicura e con revisione umana e nell'ambito degli applicativi forniti all'interno del dominio giustizia», tra i quali, per quanto qui interessa viste le considerazioni *infra*: «4. Supporto agli uffici c.d. "affari semplici": ausilio nelle attività seriali e a bassa complessità giuridica con la redazione di bozze standardizzate da adattare poi al caso specifico dal magistrato o dai suoi collaboratori. 5. Supporto ad attività giurisdizionali gestionali attraverso il controllo della documentazione (soprattutto contabile nonché delle certificazioni) prodotta in atti ove opportunamente anonimizzata». Inoltre, circa il medesimo secondo punto il CSM sviluppa una riflessione più articolata sul tema delle ricerche sulle banche dati giurisprudenziali, perché questo utilizzo «si colloca in un ambito che, sebbene riconducibile a compiti procedurali, può presentare profili di rischio elevati qualora l'output generato venga utilizzato come base esclusiva o prevalente nella formazione del convincimento del giudice», concludendo che «in ogni caso, l'output prodotto deve essere oggetto di valutazione e verifica autonoma da parte del magistrato, quale titolare esclusivo della funzione giurisdizionale. L'automazione della ricerca non può sostituire la sensibilità giuridica necessaria alla contestualizzazione del precedente. È poi necessario che le banche dati giurisprudenziali messe a disposizione del magistrato garantiscano una base dati completa, non discriminatoria e aggiornata, ovvero prevedano forme di controllo e supervisione da parte della magistratura nella fase della selezione, classificazione e aggiornamento delle sentenze. La qualità, la neutralità e l'accessibilità della banca dati sono condizioni essenziali per un uso corretto e costituzionalmente compatibile dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario». Infine, sul terzo quesito il CSM considera utile che il Ministero «valuti la possibilità di commissionare la realizzazione di un sistema di IA interno al sistema giustizia auspicabilmente pronto prima di agosto 2026 per essere fruito da tutti i magistrati ordinari».

⁴² Sulla disposizione in via di approvazione, poi confermata, in particolare sulla distinzione fra funzioni dell'IA sostitutive e accessorie dell'autorità giudiziaria: M. MORGESE, *L'intelligenza artificiale nella giustizia civile tra esigenze di accelerazione e principio antropocentrico*, cit., p. 12 ss.

⁴³ C. CASTELLI, *L'irruzione dell'intelligenza artificiale nella giustizia è inevitabile*, riferito al d.d.l. originario, su questi punti poi approvati senza modifiche, considera la «normativa ancora ambigua ed insufficiente» in quanto «le dizioni utilizzate sono quanto mai generiche e (fortunatamente) non risolutive».

⁴⁴ Inoltre, per lo stesso art. 15 «fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), designate dall'art. 20 quali Autorità nazionali per l'IA; e il Ministro della giustizia, nell'elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati, promuove attività didattiche sul tema dell'IA sugli impieghi dei relativi sistemi nell'attività giudiziaria, «finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all'acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi», anche nel descritto quadro regolatorio del medesimo art. 15, curando altresì, per le medesime finalità, la formazione del personale amministrativo.

Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law)⁴⁵, firmata a Vilnius il 5 settembre 2024, all'art. 5, comma 1, richiede che «*each Party shall adopt or maintain measures that seek to ensure that artificial intelligence systems are not used to undermine the integrity, independence and effectiveness of democratic institutions and processes, including the principle of the separation of powers, respect for judicial independence and access to justice*».

La *ratio* di fondo sia del Regolamento, che della legge, che della Convenzione quadro, si può sinteticamente indicare in una diffidenza verso l'utilizzo dell'AI nell'ambito della giustizia e nella conseguente opportunità di cautela, per i rischi che comporta in termini di democrazia, in particolare di indipendenza⁴⁶ e imparzialità dei giudici⁴⁷; tanto risulta in modo più esplicito da un documento che possiamo considerare, in qualche modo, come prodromico rispetto ad essi.

La Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi⁴⁸, adottata a Strasburgo il 3-4 dicembre 2018, dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) - Consiglio d'Europa, aveva già indicato in proposito cinque principi fondamentali:

«1 Principio del rispetto dei diritti fondamentali: assicurare che l'elaborazione e l'attuazione di strumenti e servizi di intelligenza artificiale siano compatibili con i diritti fondamentali.

⁴⁵ Sulla quale v. la *webpage* del Consiglio in www.coe.int/it/web/portal/-/council-of-europe-adopts-first-international-treaty-on-artificial-intelligence, anche per i *link* al testo della Convenzione e al relativo Rapporto esplicativo; e C. CICCIA ROMITO, *Intelligenza Artificiale: la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa*, in *il QG*, 10 settembre 2024.

⁴⁶ Sulla garanzia costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza del giudice, in relazione all'uso dell'IA in suo aiuto o in sua sostituzione: G. DE MINICO, *Giustizia e intelligenza artificiale: un equilibrio mutevole*, cit., p. 95 ss.; per un'ampia disamina delle prospettive di legittimità costituzionale dell'impiego dell'IA nell'attività giurisdizionale e per l'individuazione delle condizioni per il rispetto dei relativi limiti, nelle diverse ipotesi di utilizzo possibili: A. SIMONCINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva. Riflessioni su intelligenza artificiale e processo*, cit., p. 406 ss., in particolare circa la terzietà, l'imparzialità e l'indipendenza del giudice, nonché sul principio di uguaglianza, p. 416 ss.; v. anche Id., *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in *Rivista AIC*, n. 2/2023, 12 aprile 2023, rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2023_01_ConvegnoAic2022_10_Simoncini.pdf, p. 34 ss.; e Id., *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal*, 2019, p. 63 ss.; F. DE SANTIS DI NICOLA, *Diffusione dell'Intelligenza artificiale (in specie generativa) e trasfigurazione dello ius dicere*, cit., p. 257 ss.; e F. SAVINO, *Riflessioni sul rapporto tra intelligenza artificiale e giustizia predittiva*, cit., p. 230 ss.

⁴⁷ F. AULETTA, *Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile*, in *questa Rivista*, 4/2024, p. 922 ss., individua due limiti di legittimità costituzionale - che segnala come ulteriori rispetto a quelli già indicati in dottrina - per «qualsiasi applicazione di AI c.d. generativa alla giurisdizione»: l'amministrazione «in nome del popolo» della giustizia e l'organizzazione di questa sopra la pluralità dei gradi; ma anche alla luce della normativa europea afferma che «stante la grande divergenza negli assetti possibili di AI (quando) riferita alla giurisdizione, la sua funzione propria rimane non mai sostitutiva del giudizio, in guisa di decisione robotica, ma costantemente ausiliaria», concludendo che «quando giudizialmente impiegati in veste servente, i sistemi di AI aiutano l'accertamento della verità di un fatto; ma, se investigati in guisa di autori del fatto stesso, si prestano, all'inverso, a soluzioni elusive e verifobiche».

⁴⁸ Manifesta perplessità sull'efficacia di questo strumento di *soft law*, pur se rivolto a tutti gli *stakeholders*: C. BOTTINO, *Diversione processuale: "messa alla prova degli algoritmi"*, in *Intelligenza artificiale e processo. Un possibile ruolo nelle fasi iniziali e conclusive dell'accertamento*, cit., p. 188 s.

2 Principio di non-discriminazione: prevenire specificamente lo sviluppo o l'intensificazione di qualsiasi discriminazione tra persone o gruppi di persone.

3 Principio di qualità e sicurezza: in ordine al trattamento di decisioni e dati giudiziari, utilizzare fonti certificate e dati intangibili con modelli elaborati multidisciplinariamente, in un ambiente tecnologico sicuro.

4 Principio di trasparenza, imparzialità ed equità: rendere le metodologie di trattamento dei dati accessibili e comprensibili, autorizzare verifiche esterne.

5 Principio del "controllo da parte dell'utilizzatore": precludere un approccio prescrittivo e assicurare che gli utilizzatori siano attori informati e abbiano il controllo delle loro scelte».

Sul principio del rispetto dei diritti fondamentali, la Carta precisa che «quando gli strumenti di intelligenza artificiale sono utilizzati per dirimere una controversia, per fornire supporto nel processo decisionale giudiziario, o per orientare il pubblico, è essenziale assicurare che essi non minino le garanzie del diritto di accesso a un giudice e del diritto a un equo processo (parità delle armi e rispetto del contraddittorio). Essi dovrebbero essere utilizzati anche con il dovuto rispetto per i principi dello stato di diritto e dell'indipendenza dei giudici nel loro processo decisionale».

Circa il principio di qualità e sicurezza, si raccomanda che «i creatori di modelli di apprendimento automatico dovrebbero poter fare ampio ricorso alla competenza dei pertinenti professionisti del sistema della giustizia (giudici, pubblici ministeri, avvocati, ecc.) e ricercatori/docenti nei campi del diritto e delle scienze sociali (per esempio, economisti, sociologi e filosofi)... I dati derivanti da decisioni giudiziarie inseriti in un software che esegue un algoritmo di apprendimento automatico dovrebbero provenire da fonti certificate e non dovrebbero essere modificati fino a quando non sono stati effettivamente utilizzati dal meccanismo di apprendimento. L'intero processo deve pertanto essere tracciabile, al fine di garantire che non abbia avuto luogo alcuna modifica in grado di alterare il contenuto o il significato della decisione trattata. I modelli e gli algoritmi elaborati devono inoltre poter essere memorizzati ed eseguiti in ambienti sicuri, in modo da garantire l'integrità e l'intangibilità del sistema».

Nel chiarire il principio di trasparenza, imparzialità ed equità, la Carta sottolinea come debba «essere raggiunto un equilibrio tra la proprietà intellettuale di alcune metodologie di trattamento e l'esigenza di trasparenza (accesso al processo creativo), imparzialità (assenza di pregiudizi), equità e integrità intellettuale (privilegiare gli interessi della giustizia) quando si utilizzano strumenti che possono avere conseguenze giuridiche, o che possono incidere significativamente sulla vita delle persone. Dovrebbe essere chiaro che tali misure si applicano all'intero processo creativo, così come alla catena operativa, in quanto la metodologia di selezione e la qualità e l'organizzazione dei dati influenzano direttamente la fase dell'apprendimento».

Inoltre, la Carta esplicita il principio del “controllo da parte dell’utente”, nel senso che sul «l’uso di strumenti e servizi di intelligenza artificiale deve rafforzare e non limitare l’autonomia dell’utente. I professionisti della giustizia dovrebbero essere in grado, in qualsiasi momento, di rivedere le decisioni giudiziarie e i dati utilizzati per produrre un risultato e continuare ad avere la possibilità di non essere necessariamente vincolati a esso alla luce delle caratteristiche specifiche di tale caso concreto».

Infine, particolarmente interessante, nell’individuazione dei limiti della delega all’AI delle attività giudiziarie, sono alcuni passaggi dell’Appendice I alla Carta, lo “Studio approfondito sull’uso dell’intelligenza artificiale [IA] nei sistemi giudiziari, segnatamente delle applicazioni dell’intelligenza artificiale al trattamento di decisioni e dati giudiziari”: al paragrafo 9 dedicato a “Potenzialità e limiti degli strumenti della giustizia predittiva”, al punto 147 si osserva che «la neutralità degli algoritmi è un mito, in quanto i loro creatori, consciamente o meno, riversano in essi i loro sistemi di valori. Il filosofo Eric Sadin ha osservato che, dietro la loro facciata efficiente e impersonale, i sistemi algoritmici rispecchiano le intenzioni di chi li progetta o li commissiona, generando un potere operativo e asimmetrico sulla vita di altre persone. Analogamente, il ricercatore Aurélien Grosdidier ritiene che un algoritmo non sia di per sé in grado di far altro che farci afferrare, nel migliore dei casi, una parte delle intenzioni del progettista ed estende la messa in discussione all’intera sequenza del trattamento dell’informazione (intenzione del progettista, produzione del codice informatico, esecuzione di tale codice e contesto dell’esecuzione poi mantenimento). Tale rilievo è condiviso dal criminologo Aleš Završnik che sottolinea che le fasi di costruzione e interpretazione degli algoritmi sono prodotte da uomini per uomini e, comunque questi ultimi siano concepiti, non possono sfuggire agli errori, ai pregiudizi, agli interessi umani e alla rappresentazione umana del mondo», ma chiedendosi al punto seguente se «malgrado questi limiti significativi, dovremmo forse trascurare il contributo di una tecnologia dalla potenza ineguagliata?», si conclude al punto 153 che «un sistema giudiziario al passo con i tempi dovrebbe essere in grado di fondare, amministrare e garantire una cyberetica autentica sia per il settore pubblico che per quello privato, che insista sulla totale trasparenza e correttezza del funzionamento degli algoritmi che potrebbero contribuire un giorno all’adozione di decisioni giudiziarie».

Viene fuori, nel complesso, la causa della necessità di cautela, per non dire il motivo del timore e della tendenziale chiusura, verso l’impiego dell’AI nell’ambito della giustizia⁴⁹: il rischio che

⁴⁹ Circa i vantaggi e le criticità dell’affidamento ad un algoritmo nell’attività giurisdizionale: E. GABELLINI, *La «comodità nel giudicare»: la decisione robotica*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2019, p. 1311 ss.; ID., *Algoritmi decisionali e processo civile: limiti e prospettive*, ivi, 2022, p. 79 ss.; A. GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecnologie*, cit., p. 152 ss., con ampie argomentazioni soprattutto in termini di certezza del diritto, esclude che la l’IA sia in grado di prevedere la decisione giudiziaria meglio di quanto può fare e ha sempre fatto l’intelligenza umana, sia con riguardo al giudizio di fatto che a quello in diritto; v. anche F. SAVINO, *Riflessioni sul rapporto tra intelligenza artificiale e giustizia predittiva*, cit., p. 235 ss.

sia l'algoritmo⁵⁰, anzi chi lo governa⁵¹, a controllare e determinare le decisioni giudiziarie⁵², in altri termini che siano pregiudicate l'indipendenza⁵³, l'imparzialità e la terzietà del giudicante⁵⁴.

⁵⁰ In particolare, su questo aspetto nell'impiego dell'intelligenza artificiale nella P.A.: S. DEL GATTO, *Potere algoritmico*, digital welfare state e garanzie per gli amministratori. I nodi ancora da sciogliere, in *Riv. it. dir. pubb. com.*, 2020, p. 829 ss.; e Cons. Stato 25 novembre 2021, n. 7891, in *Foro amm.*, 2021, p. 1721.

⁵¹ Parla di «potere collocato nelle mani di chi controlla il "codice"... che controlla e indirizza i comportamenti»: C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, cit., p. 338 ss.; per Id., *Sintetiche riflessioni sulla « decisione giusta »: ius dicere e digitalizzazione della giustizia*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2023, p. 833 ss., «lo strumento di i.a. ha la capacità di essere una sorta di cavallo di Troia», perché «opera come vettore indiretto di trasferimento di potere, il quale viene progressivamente collocato nelle mani di chi programma le macchine, seleziona i dati e costruisce gli algoritmi». V. anche Id., *La smaterializzazione della giustizia e la demolizione del rituale del processo*, in *Società e diritti*, 2021, p. 102 ss., <https://doi.org/10.13130/2531-6710/16089>; e Id., *Intervento*, in *La riforma della giustizia civile fra regole della giurisdizione e organizzazione. Atti del XXXIV convegno nazionale. Napoli, 22-23 settembre 2023*, cit., p. 414 ss.

⁵² Anche le *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia* del CSM, cit., presuppongono che «l'intelligenza artificiale è, poi, profondamente determinata dai dati su cui è stata addestrata: non è, quindi, mai neutrale e, al contrario, incorpora tutte le imprecisioni contenute nel database di addestramento, nonché gli eventuali pregiudizi di chi ha progettato il sistema e ne ha guidato l'addestramento (cd. *bias*), dovendosi in proposito considerare che i sistemi, utilizzando algoritmi di tipo statistico, generano output che si basano fondamentalmente sul riconoscimento delle correlazioni tra dataset»; infatti, tra le raccomandazioni conclusive il CSM afferma che «in questa fase, fino all'introduzione di sistemi conformi al regolamento europeo, deve essere escluso l'utilizzo non autorizzato di sistemi di IA nell'attività giudiziaria in senso stretto», restando «però ferma la possibilità di sviluppare, in ambiente protetto e sperimentale sotto la supervisione congiunta del Ministero e del Consiglio, applicazioni anche in ambiti giudiziari, purché previa anonimizzazione e tracciabilità dei dati (come sta avvenendo, tra gli altri, nei tribunali di Bologna, Catania, Milano)», ferma «la possibilità di utilizzo per attività amministrative ed organizzative strumentali all'attività giudiziaria... esclusivamente attraverso strumenti forniti dal Ministero della Giustizia che garantiscano la riservatezza e la non utilizzazione dei dati del singolo magistrato, pur presenti nel dominio giustizia, per l'addestramento dei sistemi». Il CSM, peraltro, nell'individuare i propri ruoli sul tema dell'utilizzo dell'IA, tra l'altro ritiene «fondamentale che l'IA non sostituisca mai il pensiero libero e critico del magistrato, né pregiudichi l'originale contributo personale alla riflessione in campo giuridico, ma lo supporti in modo trasparente e ricostruibile» e che «ogni output prodotto da sistemi IA deve essere sempre sottoposto a riesame umano».

⁵³ Pur tendendo complessivamente ad ammettere e spingere un ampio utilizzo giudiziario dell'IA, J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, cit., p. 111 ss., individua proprio nel rischio per l'indipendenza il problema dell'intelligenza artificiale applicata alla decisione, individuandone le ragioni e proponendo diverse soluzioni per la sua neutralizzazione; v. anche, sull'indipendenza e l'imparzialità dell'IA e sulla tutela della relativa garanzia, p. 118 ss.; sempre sui rischi per l'indipendenza e l'imparzialità del giudice: F. SANTAGADA, *Intelligenza artificiale e processo civile*, cit., p. 489 ss.; Id., *Intelligenza artificiale e processo civile*, in *Il diritto nell'era digitale*, cit., p. 844 ss.; F. BAILO, *L'irragionevole durata del processo e gli strumenti legislativi per porvi rimedio: dall'implementazione del capitale umano alla digitalizzazione della giustizia*, in *Federalismi.it*, n. 27/2024, 6 novembre 2024, p. 23 s.; S. IZZO, *Lineamenti di uno studio sui livelli di interazione tra tecnologie pensanti e giustizia civile*, in *Studi economico-giuridici dell'Università degli studi di Cagliari. Annali 2020*, II, Napoli, 2020, p. 175; E. BATTELLI, *Giustizia predittiva, decisione robotica e ruolo del giudice*, cit., p. 297, osserva che se la decisione frutto di intelligenza artificiale dipende dall'algoritmo utilizzato, essa «sarà allora il frutto derivato del programmatore che ha ideato il codice di elaborazione dati e della mente che ha selezionato gli stessi dati immessi» e che «spostando la decisione giudiziaria dall'uomo al robot, quel che si sposta, in sostanza, è allora il potere, ma lo si sposta da un uomo ad un altro uomo e non da uomo a macchina, ciò almeno sin quando non avremo macchine pienamente autonome e autoriproducenti». Da ultima, M. MORGESE, *L'intelligenza artificiale nella giustizia civile tra esigenze di accelerazione e principio antropocentrico*, cit., p. 8 ss., enfatizza la necessità di garantire comunque la *human oversight* per prevenire o ridurre i rischi esistenti per l'indipendenza e l'imparzialità del giudice (v. anche, su IA e principi costituzionali, p. 20 ss.).

5. Il rispetto dei limiti normativi nelle proposte formulate di affidamento alla macchina delle attività a soluzione binaria; ulteriori passi possibili in osservanza dei limiti stessi e della cyberetica giudiziale, senza sconfinare nella IA ad alto rischio.

Il Glossario all'appendice 3 della Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi definisce l'algoritmo come una «sequenza finita di regole formali (operazioni logiche e istruzioni) che consente di ottenere un risultato a partire da informazioni iniziali in ingresso. Tale sequenza può essere parte di un processo automatizzato di esecuzione e può avvalersi di modelli messi a punto grazie all'apprendimento automatico» e appunto l'apprendimento automatico, che «consente di costruire, a partire dai dati, un modello matematico che include un gran numero di variabili non conosciute in anticipo. I parametri si configurano gradualmente durante la fase di apprendimento, che utilizza insiemi di dati di addestramento per reperire e classificare i collegamenti...».

Ma soprattutto, l'art. 3, n. 1, del Regolamento sull'intelligenza artificiale definisce il «sistema di IA» come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali», definizione che, come altre, è espressamente richiamata e fatta propria dall'art. 2 della l. 23 settembre 2025, n. 132.

Ebbene, considerati i principi e limiti normativi già vincolanti, la loro *ratio* e la definizione dei sistemi di IA che ne circoscrivono l'ambito di applicazione, mi sembra che anche nell'immediato, e *rebus sic stantibus*, non vi sia alcun ostacolo alle soluzioni proposte *supra*⁵⁵ di maggiore sfruttamento della macchina nel processo civile e che, anzi, queste si possano considerare in qualche modo incoraggiate, nella ricerca in atto dell'equilibrio tra l'utilità indiscutibile ed i rischi concreti dell'impiego giudiziario dell'IA; soprattutto perché, considerata la binarietà dell'*output*, e nella maggior parte delle ipotesi prospettate anche dell'*input*, resta oggettivamente escluso ogni rischio di controllo esterno dell'attività giudiziaria attraverso l'apprendimento automatico dell'algoritmo.

Senza pretese di esattezza sul piano tecnico, ma sulla base di un riscontro di fatto oggettivo e facendo riferimento alle definizioni del Regolamento (fatte proprie dalla legge nazionale) e della Carta, si può ritenere che per le verifiche doppiamente binarie, in entrata ed in uscita, non sia necessario elaborare dati, ma solo riscontrarli, certificarli; e che la loro delega al sistema informatico non costituisca un'ipotesi di utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma un semplice incremento della telematizzazione delle attività processuali; dunque, trattandosi di

⁵⁴ Sul tema specifico, *ex professo* e da ultima: G. GIOIA, *Intelligenza artificiale e indipendenza della magistratura: un equilibrio tra trasparenza e controllo*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, p. 1338 ss.

⁵⁵ Par. 3.

fattispecie estranee all'ambito di disciplina dell'*AI Act* e della l. 132 del 2025, proprio ed anche perché in concreto non comportano alcun rischio di controllo esterno, questi riscontri non sono soggetti ad alcun limite di impiego della macchina, alla quale possono essere riservati, perfino con l'esclusione della componente umana (giudice, cancelliere, UPP) e con i vantaggi in termini di economia processuale individuati.

Naturalmente, è tanto più ammissibile l'automatizzazione delle funzioni doppiamente binarie non esclusivo, ma meramente ausiliario, integrativo, rispetto all'attività umana, soluzione sostenibile anche se (come non sembra) le si dovesse inquadrare in un sistema di IA, incluso nell'ambito applicativo dell'*AI Act*; infatti, come visto il Regolamento esclude dai sistemi di IA ad alto rischio, anche se destinati ad essere utilizzati da un'autorità giudiziaria o da chi la assiste, nonché nella risoluzione alternativa delle controversie, quelli che, anche alternativamente con una sola di queste funzioni, sono deputati ad eseguire un compito procedurale limitato, o a migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata, o a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti senza sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un'adeguata revisione umana, o a eseguire un compito preparatorio per una valutazione di un'autorità giudiziaria.

In ogni caso, in tutti gli impieghi proposti, nei rispettivi gradi di autonomia della macchina, anche quando l'algoritmo è necessario, come sembra essere per le verifiche in cui i dati *input* da elaborare sono più articolati, ma l'*output* resta fermo a due sole soluzioni possibili, dunque anche ove qualificabili come espressione di un sistema di IA, l'elaborazione sarebbe «parte di un processo automatizzato di esecuzione», ma non dovrebbe «avvalersi di modelli messi a punto grazie all'apprendimento automatico», dunque non sarebbe esternamente controllabile attraverso il suo addestramento; e soprattutto, coerentemente e di conseguenza, resterebbero sottratti alla classificazione del Regolamento sull'IA come sistemi ad alto rischio, sebbene prevista per l'impiego da parte dell'autorità giudiziaria, perché pur essendone sufficiente una, per ciascuno di essi sussisterebbero, se non tutte, almeno diverse delle esimenti appena sintetizzate, previste dall'art. 6, comma 3, del Regolamento. E in definitiva, sarebbe sempre garantito il rispetto di tutti i principi della Carta etica europea e realizzata in concreto ed in modo virtuoso la cyberetica autentica che lo studio di accompagnamento alla stessa, come visto, auspica.

L'individuazione dei rischi da evitare e dei principi e limiti previsti a tal fine, permette infine di provare ad ipotizzare altri usi dell'IA nel processo, che pur essendo riferiti a valutazioni e attività non più strettamente binarie e pur richiedendo, almeno in alcuni casi, un preventivo riconoscimento normativo, garantirebbero comunque il rispetto di questi limiti e resterebbero al di fuori di sistemi di IA classificati ad alto rischio. Così, si può pensare a potenzialità di ulteriore *upgrade* sull'oggetto delle verifiche delegate, con maggiore ampiezza dei dati a monte da valutare ed anche con una discrezionalità in *output* più ampia e complessa, ma

comunque in funzione ausiliaria⁵⁶ e senza arrivare ad attività decisionali autonome e ampiamente creative.

La macchina potrebbe offrire un supporto al giudice nella considerazione della contestazione/non contestazione dei fatti allegati dalle parti⁵⁷: l'elaborazione dei fatti dedotti negli atti introduttivi e delle reazioni delle controparti rispetto agli stessi, in termini di specificità della presa di posizione, potrebbe portare all'automatica formulazione di una proposta di valutazione degli stessi come contestati o meno, che posta in relazione alle istanze istruttorie delle parti, coadiuverebbe il giudice nella valutazione della necessità della prova dei singoli fatti e nell'ammettere o meno, di conseguenza, i mezzi istruttori costituendi dedotti a loro fondamento o eventualmente ammissibili d'ufficio, senza vincolarlo in alcun modo, anzi stimolandolo all'applicazione del principio di non contestazione, ove ne sussistano i presupposti. È evidente come questa funzione resti nell'ambito della ausiliarietà, non comportando per il giudice vincoli o rischi di influenza automatica, e sia infatti inquadrabile in una delle esimenti dell'IA Act dalla qualificazione come sistema ad alto rischio, in particolare l'essere finalizzata ad «eseguire un compito preparatorio per una valutazione» di un'autorità giudiziaria; e allo stesso tempo è chiaro come possa garantire una maggiore effettività del principio di non contestazione, come noto funzionale all'economia processuale, che per le difficoltà della valutazione esclusivamente «umana» del giudice, da effettuare peraltro in una fase interlocutoria e non decisoria del giudizio, risulta di fatto raramente applicato, per non dire sostanzialmente disapplicato.

Un altro ambito praticabile nel rispetto dei paletti dell'AI act, perché costituisce un «compito procedurale limitato», volto solo a migliorare l'attività umana comunque completata dal giudice, è l'ausilio telematico nell'esame dei documenti prodotti dalle parti, peraltro sempre più spesso nativi digitali, particolarmente utile nelle ipotesi di produzioni documentali imponenti⁵⁸, ma comunque sempre potenzialmente vantaggioso in termini generali di efficienza processuale, perché potrebbe essere sfruttato per la segnalazione automatizzata di fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dai documenti prodotti, si pensi al pagamento, che possono fondare un'eccezione rilevabile d'ufficio ma non sono stati già rilevati dalle parti,

⁵⁶ Per S. RUSCIANO, *Minime in tema di intelligenza artificiale, processo civile e proposta conciliativa*, in *Intelligenza artificiale e processo. Un possibile ruolo nelle fasi iniziali e conclusive dell'accertamento*, cit., p. 106 ss., l'utilizzo dell'IA come strumento ausiliario del giudice è in generale ammissibile, purché siano garantiti la piena conoscibilità, trasparenza e pubblicità, a monte, del modulo algoritmico utilizzato, nonché «l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere», che deve poter «svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo».

⁵⁷ M. STELLA, *Artificial reason e intelligenza artificiale nel diritto processuale*, cit., p. 37, ipotizza l'impiego dell'IA per il riassunto automatico degli atti di parte e «la creazione di un documento di sintesi recante la illustrazione schematica di fatti contestati e dei fatti non contestati, come avviene negli arbitrati internazionali e nel processo inglese».

⁵⁸ M. STELLA, *Artificial reason e intelligenza artificiale nel diritto processuale*, cit., p. 37, segnala come l'ordinamento italiano non si preoccupi di produzioni documentali massicce, essendo in esso la *discovery* limitata alle azioni risarcitorie da violazione del diritto antitrust e alle azioni di classe, contenzioso «davvero ancora episodico nei tribunali italiani».

sollecitando il rilievo da parte del giudice nella fase preliminare ed evitandone il rinvio ad una fase successiva, anche decisoria, con la conseguente necessità di concessione del termine ex art. 101, comma 2, c.p.c., o prevenendo addirittura il rilievo *ex novo* in appello.

In effetti il c.d. *predictive coding*, vale a dire l'utilizzo nel processo civile delle tecnologie per l'analisi del contenuto di documenti⁵⁹, nel Regno Unito è già praticato⁶⁰: l'esame dei documenti nella fase dell'*inspection*, in seguito alla loro *disclosure*, non è condotto dalla controparte, ma è interamente automatizzato ed è seguito da una revisione analogica di alcuni documenti selezionati a campione⁶¹; e la *High Court* ha ritenuto ammissibile questa prassi in un particolare caso⁶², per il numero molto consistente di documenti da esaminare nella fattispecie, per i costi e i rischi di incongruenze ed errori dell'analisi effettuata da esseri umani, necessariamente numerosi e che dunque potrebbero ricorrere a criteri diversi per valutare la rilevanza dei documenti, ma soprattutto perché coerente con i principi generali (*overriding objective*) che per le *Civil Procedure Rules* vanno rispettati nel processo civile: una gestione del processo che mira alla sua ragionevole durata, proporzionata anche all'importanza e alla complessità delle questioni.

Inoltre, la macchina si potrebbe utilizzare anche per alcune attività successive e conseguenti alle verifiche automatizzate, che seppur creative/generative resterebbero meramente ausiliarie e pertanto escluse dall'ambito della IA ad alto rischio.

In particolare, il giudice potrebbe essere automaticamente supportato nella valutazione del grado di mediabilità della lite sulla base di indici consolidati - funzione che rientra, come visto, tra quelle istituzionali dell'UPP⁶³ - per l'esercizio dei suoi poteri conciliativi di cui agli artt. 185, 185 *bis* e 420 c.p.c., e nelle ultime due ipotesi, in cui il giudice effettua una proposta

⁵⁹ Un applicativo prototipale di *document enhancement* per il magistrato e l'UPP, il sistema Heimdall, è stato sviluppato nell'ambito del progetto "Modelli organizzativi e innovazione digitale. Il nuovo Ufficio per il Processo per l'efficienza del sistema-giustizia", dall'Università degli Studi del Sannio, Benevento, sul quale: AA.VV., *Per un nuovo modello di aggressione dell'arretrato civile incentrato sull'ufficio per il processo*, cit., p. 602 ss.

⁶⁰ Come negli Stati Uniti: v., in proposito, P. COMOGLIO, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova*, Torino, 2018, p. 246 ss.

⁶¹ Per queste informazioni v. Corte costituzionale, Servizio studi, Area di diritto comparato, *Appunto su alcuni profili di digital justice*, a cura di P. Passaglia, con contributi di E. Caterina, G. Delledonne, R. Felicetti, A. Giannaccari, C. Guerrero Picò, maggio 2024, in www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/comp-325-digital-justice_20240930144903.pdf, p. 29 s., con riferimenti ad altri precedenti di impiego del *predictive coding* negli Stati Uniti e in Irlanda. Sulle possibilità di questo ambito di utilizzo dell'IA, proprio sullo spunto dell'esperienza statunitense: F. SANTAGADA, *Intelligenza artificiale e processo civile*, cit., p. 476 ss.; v. anche Id., *Intelligenza artificiale e processo civile*, in *Il diritto nell'era digitale*, cit., p. 827 ss.; e A. MERONE, *Le prove digitali e l'uso dell'intelligenza artificiale per finalità istruttorie*, ivi, p. 913 ss.

⁶² *Pyrrho Investments Limited v MWB Property Limited* [2016] EWHC 256 (Ch), in cui le parti avevano chiesto di utilizzare un *software di predictive coding* per il numero elevatissimo di documenti da esaminare (17,6 milioni circa, ridotti a 3,1 milioni dopo l'eliminazione dei duplicati).

⁶³ Sulla quale, in particolare: L.R. LUONGO, *I componenti degli uffici per il processo e la selezione dei presupposti di «mediabilità» della lite*, in questa Rivista, 1-2024, p. 1 ss.; v. anche Id., *Le funzioni degli «addetti» all'ufficio per il processo nel sistema della giustizia ordinaria*, *Judicium online*, 15 marzo 2022.

conciliativa, questa potrebbe essere predisposta dall'IA⁶⁴. La valutazione del grado di mediabilità, dunque dell'opportunità di un tentativo di conciliazione che abbia probabilmente un esito positivo, è chiaramente un mero supporto al giudice in una valutazione a lui deputata, ma anche la formulazione automatizzata della proposta di conciliazione sarebbe solo volta migliorare il risultato di un'attività umana, perché il giudice dovrebbe comunque vagliarla e potrebbe eventualmente modificarla prima di sottoporla alle parti, ma soprattutto perché dovrebbe passare, in ogni caso, per l'accettazione delle parti⁶⁵, i cui diritti non sarebbero minimamente compressi dall'utilizzo dell'IA, che anzi è in grado di (calcolare e) fornire soluzioni conciliative più vicine alle loro reali esigenze, dunque più probabilmente accettabili. Infine, a completamento del complesso di deleghe al sistema informatico fin qui proposto, per incrementarne notevolmente l'incidenza in termini di efficienza processuale, uno *step* di

⁶⁴ Come noto tanto avviene, in ambito stragiudiziale, nel sistema delle piattaforme c.d. ODR, sulle quali, tuttavia, va segnalato che il Regolamento (UE) 2024/3228 del 19 dicembre 2024 ha abrogato il Regolamento (UE) 524/2013, disponendo la dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (ODR), da tale Regolamento istituita come punto di accesso unico ai consumatori e ai professionisti che intendevano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie derivanti da contratti di vendita o di servizi online, sostanzialmente perché, come si desume dai considerando, l'utilizzo della piattaforma è stato scarsissimo (circa 200 casi l'anno in tutta l'UE) e continuare a mantenerla non avrebbe rispettato i principi di efficienza ed efficacia: al riguardo v., dal sito italiano della Rete dei centri europei dei consumatori - ECC-Net, cofinanziata dalla Commissione Europea e dagli Stati membri, *Chiusura piattaforma ODR: cosa cambia per i consumatori italiani e come tutelarsi*, in ecc-netitalia.it/it/news/chiusura-piattaforma-odr-cosa-cambia-per-i-consumatori-italiani-e-come-tutelarsi/. Per un esempio di ODR oggi attiva, però, si può fare riferimento al Servizio ODS - Amazon Services Europe, in ods.adrcenter.it/it/platform/amazon-services-europe.html, che si appoggia alla piattaforma ADR Center, il cui Regolamento di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i fornitori delle piattaforme online e i destinatari di servizi, ai sensi dell'art. 21 del *Digital Services Act* - Regolamento (UE) 2022/2065, in vigore dal 1° settembre 2025, è in ods.adrcenter.it/it/regolamento.html, e il cui modulo per la presentazione del reclamo è compilabile in ods.adrcenter.it/it/dispute/start. Secondo M. STELLA, *Artificial reason e intelligenza artificiale nel diritto processuale*, cit., p. 33 s., «tali sistemi di risoluzione delle liti» affondano piuttosto nel «campo della autotutela o della cooperazione alla attuazione spontanea del diritto senza vera lite». V. anche la piattaforma del Progetto CREA in www.crea-project.eu/, sul quale, anche per riferimenti ad altri progetti analoghi, è interessante l'intervista al *project leader* Prof. Francesco Romeo dell'Università di Napoli Federico II, di C. MORELLI, *Risolvere controversie con l'Intelligenza artificiale: il progetto CREA della Federico II*, in www.altalex.com/, 26 novembre 2018; altra piattaforma analoga è in www.spliddit.org/. Favorevole all'impiego dell'IA per la formulazione di proposte di conciliazione stragiudiziale: A. GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecnologie*, cit., p. 196. Sul tema delle ODR, tra i vari: AA.VV., *Le online dispute resolution (ODR)*, a cura di Enrico Minervini, Napoli, 2016; A. MERONE, *Online Dispute Resolution, intermediari digitali e il nuovo paradigma della composizione preventiva e self-executing*, in *Riv. arb.*, 2022, p. 269 ss.; A. PANARIELLO, *Se l'algoritmo non può decidere la lite, che almeno ne tenti la conciliazione: la proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. formulata dall'intelligenza artificiale*, in *questa Rivista*, 1/2021, p. 129 ss.; A. BIGI, *Una corte on-line come possibile vettore di giustizia digitale nel sistema di diritto processuale civile italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 68 ss.; C. PILIA, *L'intelligenza artificiale e la mediazione nei sistemi ADR/ODR*, in *Il diritto nell'era digitale*, cit., p. 857 ss.

⁶⁵ S. RUSCIANO, *Minime in tema di intelligenza artificiale, processo civile e proposta conciliativa*, cit., p. 110 ss., individua proprio nella formulazione di proposte di conciliazione, come quelle di cui agli artt. 185 bis e 420 c.p.c., un segmento processuale in cui è impiegabile l'IA da parte del giudice; v. anche, in questo senso, F. AULETTA, *Accertamento del fatto e intelligenza artificiale nel processo civile*, cit., p. 925; A. PANARIELLO, *Se l'algoritmo non può decidere la lite*, cit., p. 137 ss.; M. MORGESE, *L'intelligenza artificiale nella giustizia civile tra esigenze di accelerazione e principio antropocentrico*, cit., p. 14; F. DE SANTIS DI NICOLA, *Diffusione dell'Intelligenza artificiale (in specie generativa) e trasfigurazione dello ius dicere*, cit., p. 250 s.; e F. SAVINO, *Riflessioni sul rapporto tra intelligenza artificiale e giustizia predittiva*, cit., p. 241 s.

carattere più generale potrebbe già essere effettuato, ancora una volta nei limiti della normativa comunitaria e nazionale.

La macchina, eseguita la verifica a soluzione binaria e rilevata la necessità di emanare un provvedimento conseguente al vizio riscontrato - ad esempio l'ordine di rinnovazione dell'atto citazione nullo e non sanato -, potrebbe generare automaticamente una "proposta" di provvedimento e sottoporla al giudice, che effettuati i controlli sui presupposti e sui contenuti, potrebbe sempre ratificarlo *tout court*, facendolo proprio, ovvero modificarlo, ovvero naturalmente non emanarlo, ove manchino le condizioni erroneamente rilevate dal sistema informatico, così svolgendo un compito meramente preparatorio per una valutazione di un'autorità giudiziaria, rispetto alla quale resterebbe ausiliaria, come richiesto dall'*AI Act* per escludere la qualificazione di sistema ad alto rischio.

Va detto che con la predisposizione automatizzata di bozze dei provvedimenti conseguenti ai controlli a soluzione binaria effettuati telematicamente, in effetti l'IA svolgerebbe un'attività generativa, ma poiché i suoi margini di "creatività" sarebbero estremamente limitati, vista la natura delle questioni e la dualità delle soluzioni, non sembrano sussistere rischi di controllo esterno attraverso l'algoritmo, di influenza dello stesso sul giudice o di appiattimento di questo sulla soluzione proposta automaticamente, rischi che invece sussisterebbero ove l'IA fosse preposta a generare bozze di sentenze o altri provvedimenti destinati a decidere nel merito⁶⁶.

L'impiego appena proposto, insieme ad altri già delineati in precedenza, è già riconosciuto legislativamente in Spagna⁶⁷, dal *Real Decreto Ley 6/23* del 19 dicembre 2023, il cui *Libro primero*, sulle *Medidas de Eficiencia Digital y Procesal del Servicio Público de Justicia*, al *Capítulo VII* definisce, riconosce e disciplina le *actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas*, offrendo una sintesi dei diversi, possibili e ammissibili, modelli e gradi di automatizzazione delle attività processuali ausiliarie.

L'*actuación automatizada* è definita⁶⁸ come «l'azione procedurale prodotta da un sistema informativo opportunamente programmato, senza la necessità di un intervento umano in ogni singolo caso» e si prevede che «i sistemi informatici utilizzati nell'Amministrazione della Giustizia consentiranno l'automazione di azioni processuali o risolutive semplici, che non richiedono interpretazione giuridica», tra le quali rientrano: «a) Numerazione o impaginazione dei fascicoli. b) Inoltro dei casi all'archivio quando ne ricorrono i presupposti procedurali. c)

⁶⁶ M. GRADI, *Burocrazia giudiziaria*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2024, p. 776 s., invece è favorevole anche alla sentenza robotica come «progetto di sentenza», nel senso che «l'algoritmo decisionale non dovrebbe sostituire il giudice umano, ma dovrebbe aiutarlo a risparmiare tempo, svolgendo un lavoro preparatorio».

⁶⁷ V. *Appunto su alcuni profili di digital justice*, cit., p. 36 s.; più in generale sui limiti, le potenzialità e la disciplina dell'impiego dell'IA nel sistema giudiziario spagnolo: R. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, *Intelligenza artificiale, algoritmi e automazione nella giustizia. Proposte per una effettiva implementazione*, in *Il Processo*, 2021, p. 437 ss.

⁶⁸ Le traduzioni delle disposizioni, proposte e riportate per agevolare la lettura, naturalmente non hanno alcun valore ufficiale.

Generazione di copie e certificati. d) Generazione di registri. e) Verifica delle dichiarazioni. f) Dichiarazione di definitività, in conformità con il diritto processuale» (art. 56, commi 1 e 2).

Per *actuaciones proactivas* si intendono le «azioni automatizzate, avviate autonomamente dai sistemi informativi senza intervento umano, che sfruttano le informazioni contenute in un fascicolo o in una procedura della Pubblica Amministrazione per uno scopo specifico, per generare notifiche o effetti diretti per altri scopi distinti, nello stesso o in altri fascicoli, della stessa o di un'altra Pubblica Amministrazione, in ogni caso nel rispetto della legge» (art. 56, comma 3⁶⁹), con la precisazione (comma 4) che «i sistemi dell'Amministrazione della Giustizia devono garantire: a) Che tutte le azioni automatizzate e proattive possano essere identificate come tali, tracciate e giustificate. b) Che sia possibile eseguire le stesse azioni in modo non automatizzato. c) Che sia possibile disabilitare, invertire o annullare le azioni automatizzate già avvenute».

Ma soprattutto, il passo verso strumenti generativi ma meramente ausiliari è compiuto con le *actuaciones asistidas*⁷⁰, che l'art. 57 definisce come quelle «in cui il sistema di informazione dell'Amministrazione della giustizia genera una bozza totale o parziale di un documento complesso basata su dati, che può essere prodotta da algoritmi, e che può servire da fondamento o sostegno a una decisione giudiziale o processuale»⁷¹, prevedendo che «in nessun caso la bozza del documento così generata può costituire di per sé una decisione giudiziale o processuale, senza convalida da parte dell'autorità competente» e che «i sistemi dell'Amministrazione della giustizia garantiranno che la bozza del documento venga generata solo per volontà dell'utente e possa essere liberamente e interamente modificata da questi»,

⁶⁹ Secondo il quale, inoltre, «nell'ambito del *Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica*, sarà incoraggiata la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni nell'individuazione di azioni che, ove opportuno, possano essere proattive, nonché nella definizione dei parametri e dei requisiti di compatibilità necessari».

⁷⁰ Sulle quali, in senso critico: A. YAÑEZ DE ANDRÉS, *Inteligencia Artificial (IA) y Derecho*, in *La Ley*, n. 10464, del 12 marzo 2024.

⁷¹ Come segnalato in *Appunto su alcuni profili di digital justice*, cit., p. 37, nel questionario predisposto per il seminario «Estructura y lenguaje de las resoluciones de los Tribunales Constitucionales» della *Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional*, tenutosi a Cartagena de Indias dal 29 novembre al 2 dicembre 2022, alla domanda (n. 6, p. 13) sul *Tribunal Constitucional de España* se «¿Su institución tiene alguna experiencia referida a la aplicación de inteligencia artificial en la redacción de sentencias?», si risponde in senso affermativo, e coerentemente rispetto al successivo Decreto Ley 6/23, che «en la actualidad, los servicios de Doctrina e Informática del Tribunal Constitucional de España, coordinados por su Secretaría General, se encuentran trabajando en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial que contribuyan a mejorar la calidad del trabajo desempeñado por la institución. Por el momento, la utilización de dichas herramientas quedaría reservada para las fases de admisión (identificación de series de asuntos, acreditación de cumplimientos formales) y de publicación y difusión de las resoluciones jurisdiccionales (depuración de la base de datos, identificación de líneas jurisprudenciales, posibilidad de búsquedas en distintos idiomas...), siempre con supervisión humana y sin que se haya contemplado la posibilidad de utilizarla en la fase de toma de la decisión. Lo dicho no excluye la posibilidad de hacer uso de estas herramientas en el momento de redacción de los borradores, siempre como un instrumento de apoyo a la labor jurisdiccional y sin que pueda suponer nunca el desplazamiento de quienes ostentan en exclusiva el monopolio de la potestad jurisdiccional en la justicia constitucional española». Il questionario è reperibile in: www.cijc.org/es/seminarios/2022Colombia/Documentos%20CIJC/Espa%C3%B1a%20-%20Respuestas%20al%20cuestionario.pdf.

ma soprattutto garantendo che «l'adozione di decisione giudiziale o processuale richiederà sempre la convalida del testo finale, da parte del giudice o del magistrato, del pubblico ministero o del cancelliere (*Letrado*), nell'ambito delle rispettive competenze e sotto la loro responsabilità, così come l'identificazione, l'autenticazione o la firma elettronica prevista in ciascun caso dalla legge, oltre ai requisiti stabiliti dalle leggi processuali»; si ricorda, in proposito, che il *Letrado de la Administración de Justicia*⁷², come noto equiparabile al nostro cancelliere e le bozze dei cui atti, come appena visto, pure possono essere generate attraverso una *actuación asistida*, nella fase preliminare del processo di cognizione, nella quale si sono sottolineate le ampie potenzialità di utilizzazione della macchina, rispetto al nostro cancelliere assolve un ruolo più incisivo, che può comportare anche l'adozione di provvedimenti, perché ai sensi dell'art. 404 della *Ley de Enjuiciamiento Civil*, ancor prima dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto, esamina la domanda e la ammette con decreto, trasmettendola al convenuto perché la contesti entro venti giorni; inoltre, se considera carenti la giurisdizione o la competenza del tribunale e quando la domanda è gravata da difetti formali che non siano sanati entro il termine che concede all'attore lo stesso *Letrado*, questi ne dà conto al tribunale perché decida sulla ammissione, disposizione che si applica, per l'art. 405, anche per la sanatoria dei possibili difetti della *contestación* del convenuto.

In ogni caso, offrendo una garanzia complessiva, l'art. 58 stabilisce, tra i requisiti comuni ai tre tipi di *actuaciones* telematizzate, che «i criteri decisionali devono essere pubblici e oggettivi e le decisioni prese devono essere registrate in ogni momento»⁷³.

I *Medidas de Eficiencia Digital y Procesal del Servicio Público de Justicia* spagnoli appena descritti costituiscono un modello progettuale per la realizzazione delle proposte fin qui effettuate, che possono sintetizzarsi come il riconoscimento e l'integrazione, nell'ufficio giudiziario, di un nuovo ausiliario del giudice, quello elettronico, e nel potenziamento delle sue funzioni in diversi gradi di autonomia, ma sempre nei termini, anche normativi, della stretta ausiliarietà rispetto all'autorità giudiziaria, la cui autonomia, terzietà ed imparzialità deve essere garantita e preservata nell'impiego dell'IA, sfruttando doverosamente la stessa in funzione dell'efficienza del processo, ma nel rispetto della cyberetica giudiziale.

⁷² Sulle cui funzioni, proprio alla luce della digitalizzazione del processo: V. PRIETO LÓPEZ, *L'ufficio del processo nel sistema spagnolo e l'impatto delle nuove tecnologie*, in *La Magistratura*, 11 dicembre 2023 (lamagistratura.it/organizzazione-giudiziaria-e-deontologia/lufficio-del-processo-nel-sistema-spagnolo-e-limpatto-delle-nuove-tecnologie/). Sui *Letrados* come «juices del procesal» v. S. BOCCAGNA, *La nuova organizzazione del processo*, cit., p. 85 ss.

⁷³ Si prevedono, altresì, i seguenti criteri comuni: «il *Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica* può definire le specifiche, la programmazione, la manutenzione, la supervisione e il controllo di qualità e, ove opportuno, effettuare verifiche del sistema informativo e del suo codice sorgente» e «i sistemi devono includere gli indicatori di gestione stabiliti dalla *Comisión Nacional de Estadística Judicial* e dal *Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica*, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze».

6. La maturità dei tempi per l'ampliamento del tribunale online già (timidamente) previsto nel nostro ordinamento.

Per concludere va ricordato che in Italia è già realtà e sta gradualmente diventando operativo, per ora in via sperimentale, il Tribunale Online⁷⁴, definito anche ufficialmente come tale sul portale dedicato del Ministero della Giustizia, con la didascalia "La giustizia a portata di click"⁷⁵.

Il d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto all'art. 36 che «nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia»⁷⁶ e che «in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità»; in particolare, gli atti processuali e i documenti depositati attraverso il portale sono trasmessi all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo PEC a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia, che non è inserito nel RegIndE, e se utilizza questa modalità di deposito, la parte il cui indirizzo PEC non risulta da pubblici elenchi può manifestare la volontà di ricevere tramite il portale stesso le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

⁷⁴ In generale sul tema delle corti online v., da ultimo, l'ampio e completo contributo di A. BIGI, *Una corte on-line come possibile vettore di giustizia digitale nel sistema di diritto processuale civile italiano*, cit., p. 68 ss.; in precedenza, G. LISSELLA, *Corti digitali e giustizia civile progressiva*, in *Giusto proc. civ.*, 2020, p. 269 ss.; sulle criticità di ODR e *online court*: F. LOCATELLI, *Il giudice virtuoso. Alla ricerca dell'efficienza del processo civile*, cit., p. 139 ss.

⁷⁵ Nell'ambito della giustizia tributaria, come prospettiva di sviluppo, anche spinto verso la giustizia predittiva, dell'impiego della tecnologia digitale e dell'IA, va segnalato il PRODIGIT, che viene descritto su sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in www.finanze.gov.it/it/Progetti-europei/PRO.DI.GI.T/, come un progetto finanziato con fondi europei, cui partecipano il Dipartimento delle finanze (DF) e il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (CPGT), che prevede la digitalizzazione delle attività e del sito web del CPGT, l'adozione di strumenti innovativi per le attività dei giudici tributari, la sperimentazione di un modello di prevedibilità della decisione con il supporto di strumenti di IA, l'implementazione della banca dati nazionale di giurisprudenza tributaria, contenente le sentenze di merito integrali oscurate, residente nel sistema informativo del MEF, pubblica, gratuita e liberamente accessibile. In proposito, in senso critico: E. MARELLO, *Editoriale - Alcune domande di metodo e qualche semplice proposta*, in *Rivista di diritto tributario*.it, 1° febbraio 2023; L.R. CORRADO, *Prodigit e giustizia predittiva: interrogativi e sfide nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale*, in www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/04/prodigit-giustizia-predittiva-interrogativi-sfide-utilizzo-intelligenza-artificiale, 4 settembre 2023; v. anche: C. MORELLI, *Il futuro di Prodigit: un tool per la sintesi delle sentenze e un massimario nazionale tributario*, in www.altalex.com/documents/news/2023/10/30/futuro-prodigit-tool-sintesi-sentenze-massimario-nazionale-tributario; Aa.Vv., *La sommarizzazione delle sentenze tributarie di merito nel progetto PRODIGIT*, in *i-lex - Rivista di Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive ed Intelligenza Artificiale*, vol. 17, n. 1-2024, 1 ss. (i-lex.unibo.it/article/view/19618/17824); e I. NICOLAI, *Prologo di predittività tributaria: il progetto Prodigit*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 2-2025, p. 2 ss., www.lavorodirittieuropa.it/images/NICOLAI_2.pdf.

⁷⁶ L'operatività presso i singoli uffici giudiziari dei singoli procedimenti, come in passato per tutte le attività del processo telematico, è lasciata alla individuazione effettuata con decreti aventi natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Allo stato, dal portale i servizi di Tribunale Online risultano attivi per i seguenti Tribunali pilota: Catania, Catanzaro, L'Aquila, Marsala, Napoli Nord, Roma, Trento, Verona; e si avvisa che i relativi servizi verranno progressivamente estesi ai Tribunali di tutto il territorio nazionale.

Lo stesso art. 36 e l'art. 13, comma 4, del d.m. 44 del 2011 che lo richiama, prevedono l'applicazione di peculiari specifiche tecniche, adottate con provvedimento del DGSIA del 31 gennaio 2024: queste prevedono che il deposito in modalità telematica da parte delle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, avvenga esclusivamente attraverso il portale⁷⁷ dedicato del Ministero della Giustizia, cui si accede previa identificazione a mezzo SPID, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. In concreto, e in applicazione delle specifiche tecniche, l'atto/domanda sembra essere generato dal sistema su impulso dell'istante, perché per ciascun procedimento nel quale si possono scegliere queste modalità, sul portale è disponibile un form dell'atto da depositare, da compilare completandolo con i dati richiesti dal sistema per la sua creazione, con un elenco dei documenti necessari; una volta compilata la domanda, caricati i documenti nell'apposita sezione ed effettuati i pagamenti eventualmente dovuti, si firmano digitalmente gli atti generati dal sistema e si effettua l'invio, del quale il portale genera la ricevuta di accettazione; il personale amministrativo dell'ufficio giudiziario, con l'ausilio dei controlli automatici eseguiti dai sistemi del Ministero e a seguito delle verifiche, può accettare o rifiutare il deposito; il depositante può chiedere che le notifiche ed ogni altra comunicazione gli siano effettuate tramite il portale e può comunque verificare dallo stesso lo stato del deposito e del procedimento, riscontrando i possibili valori indicati dall'art. 7, comma 4, delle specifiche tecniche: «a) In attivazione: in caso di deposito pervenuto e accettato nei sistemi dell'ufficio giudiziario; tale stato permane fino a quando l'ufficio giudiziario non emette il provvedimento relativo al procedimento instaurato con il deposito; b) Attivo: emesso il provvedimento (o il verbale di giuramento, se previsto) dell'ufficio giudiziario in merito al procedimento; c) Chiuso: procedimento concluso con provvedimento, non sono previste ulteriori attività da parte dei soggetti coinvolti o dell'ufficio giudiziario; d) Annullato: rifiuto del deposito, la cui motivazione o errore tecnico riscontrato viene riportato sul Portale».

Ebbene, il procedimento online esiste per la volontaria giurisdizione, con i limiti descritti e soprattutto senza la delega alla macchina di alcuna attività, anche binaria, che resta svolta esclusivamente dalla componente umana dell'ufficio giudiziario; tuttavia, alla luce delle considerazioni sviluppate e riflettendo liberi da ogni ipocrisia, senza chiudere gli occhi dinanzi agli sviluppi ormai quotidiani della tecnologia, che non possono essere sprecati non sfruttandoli il più possibile in funzione dell'economia e dell'efficienza processuale, nulla impedisce che questo modello, con i dovuti adattamenti, venga utilizzato anche per la giurisdizione contenziosa, ma soprattutto nulla esclude la possibilità di svolgimento esclusivamente online, senza l'intervento del giudice, del cancelliere e dei componenti

⁷⁷ Accessibile all'indirizzo: smart.giustizia.it/to. Il portale, secondo la definizione dell'art. 1 delle specifiche tecniche, oltre a essere il tramite per effettuare i depositi, «può essere altresì il luogo digitale in cui le persone fisiche ricevono le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento».

dell'UPP, dei procedimenti, sia contenziosi che di volontaria giurisdizione, nei quali anche il provvedimento che li chiude, oltre a quelli eventuali preliminari o intermedi, dipende da una valutazione esclusivamente binaria. Mi riferisco, in primo luogo e come esempio lampante, al procedimento monitorio, nel quale a ben vedere l'accoglimento della domanda, la richiesta di integrazione delle prove o il rigetto sono condizionati solo all'essere la domanda tra quelle azionabili in via monitoria e alla produzione di prove scritte a sostegno della stessa, o alla sola allegazione della parcella per le prestazioni professionali, essendo demandata ogni valutazione sull'accertamento del credito e dell'inadempimento, non più binaria, all'eventuale giudizio di opposizione, della cui introduzione è onerato il debitore ingiunto⁷⁸.

Sembra una proposta fantascientifica? Lo sembrava anche la completa telematizzazione della formazione e dei flussi degli atti processuali, quando il d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, il *Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti*, riconobbe legalmente la possibilità di redigerli come documenti informatici e di trasmetterli telematicamente, depositandoli in un fascicolo informatico, poi come noto prima la sperimentazione proprio del procedimento monitorio telematico, poi la sua facoltatività diffusa, infine, primo tra tutti i procedimenti, la sua obbligatorietà fino all'emanazione del provvedimento, hanno fatto da apristrada alla graduale realizzazione e, poi, al completamento della obbligatorietà delle forme e modalità digitali, con il definitivo superamento di quelle analogiche. Ebbene, oggi anche questo risultato sembra limitato e riduttivo rispetto alle enormi potenzialità della tecnologia e sembrano maturi i tempi per fare ulteriori, più lunghi, passi in avanti.

Fabrizio De Vita

Associato dell'Università degli studi di Napoli Federico II

⁷⁸ A. GRAZIOSI, *Giurisdizione civile e nuove tecnologie*, cit., p. 197 s., crede «si possa arrivare ad ammettere che in controversie seriali e di modesto valore economico, nelle quali sia agevolmente standardizzabile il complesso e la tipologia di prove atte a dimostrare l'esistenza de diritti di cui è chiesta la tutela giurisdizionale, il computer emetta un provvedimento *inaudita altera parte*, mai provvisoriamente esecutivo, al quale il debitore possa fare opposizione giudiziaria entro un termine perentorio fissato dalla legge», appunto sul modello del procedimento monitorio. V. anche J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, cit., p. 24, secondo il quale vi sono riti molto semplificati nei quali l'intervento umano non è necessario, come, tra gli altri, i processi che non hanno opposizione, quali l'intimazione di sfratto e le procedure di pagamento non contestate, nonché i reclami dei consumatori di modico valore; e F. SAVINO, *Riflessioni sul rapporto tra intelligenza artificiale e giustizia predittiva*, cit., p. 237, su controversie semplici, seriali, ripetitive e *small claims*, e p. 241, sul procedimento monitorio; S. IZZO, *Lineamenti di uno studio sui livelli di interazione tra tecnologie pensanti e giustizia civile*, cit., p. 175, ipotizza l'utilizzo di una decisione robotica nel procedimento per decreto ingiuntivo, fondandosi questo sulle sole allegazioni probatorie del credito e visto il differimento del contraddittorio alla eventuale opposizione dell'ingiunto.